SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 gennaio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2011.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei primi giorni del mese di marzo 2011 nel territorio della regione Puglia. (Ordinanza n. 3988). *(11A16875)*. . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano – Grado. *(11A16872)* . . . . *Pag.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna e Liguria nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010. *(11A16873)*. . . . . *Pag.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010. *(11A16874)* . . . . *Pag.* 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 10 novembre 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Firenze - settore civile. *(11A16642)* . . . . *Pag.* 6

DECRETO 10 novembre 2011.

Avvio delle Comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Corte d'appello di Perugia - settore civile. *(11A16643)* . . . . *Pag.* 6

Ministero della salute

DECRETO 19 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Dessicash 200 SL», registrato al n. 14389, a nome dell'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd. *(12A00036)* . . . . *Pag.* 7

DECRETO 19 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Gliphogan Top CL», registrato al n. 15096, a nome dell'Impresa Feinchemie Schwebda GmbH. *(12A00037)* . . . . *Pag.* 11

DECRETO 25 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario per piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico denominato «SMARTBAYT NATRIA LUMACHICIDA GIARDINO», registrato al n. 14413/PPO, a nome dell'Impresa Bayer CropScience Srl. *(11A16800)* . . . . *Pag.* 14

DECRETO 21 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «CARAMBA», registrato al n. 14101, a nome dell'Impresa BASF Italia Srl. *(11A16801)* . . . . *Pag.* 18

DECRETO 21 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «MISCANTI DUO», registrato al n. 14770, a nome dell'Impresa STAHLER International GmbH& Co KG. *(11A16802)* . . . . *Pag.* 21

DECRETO 21 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «ADENGO», registrato al n. 14815, a nome dell'Impresa Bayer CropScience Srl. *(11A16803)* . . . . *Pag.* 24

DECRETO 21 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «CALIBAN TOP», registrato al n. 14768, a nome dell'Impresa STAHLER International GmbH& Co KG. *(11A16804)* . . . . *Pag.* 28

DECRETO 21 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «ACANTO», registrato al n. 14818, a nome dell'Impresa DuPont De Nemours Italiana Srl. *(11A16805)* . . . *Pag.* 31

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 30 novembre 2011.

Revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile – Approvazione del regolamento. (Deliberazione n. 147/11/CIR). *(11A16592)* *Pag.* 34

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2011.

Approvazione delle linee guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla lega nazionale professionisti serie B per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 680/11/CONS). *(12A00014)* . . . . *Pag.* 66

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 dicembre 2011 *(12A00015)*. . . . . *Pag.* 67

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 dicembre 2011 *(12A00016)*. . . . . *Pag.* 68

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 dicembre 2011 *(12A00017)*. . . . . *Pag.* 68

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 dicembre 2011 *(12A00018)*. . . . . *Pag.* 69

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 dicembre 2011 *(12A00019)*. . . . . *Pag.* 69

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 dicembre 2011 *(12A00020)*. . . . . *Pag.* 70

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 dicembre 2011 *(12A00021)*. . . . . *Pag.* 70

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 dicembre 2011 *(12A00022)*. . . . . *Pag.* 71

Ministero dell'interno

30° Aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule. *(11A16593)*. . . . . *Pag.* 71

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolpac» 2, 10, 25 compresse. *(11A16615)* . . . . *Pag.* 87

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Neotrimicina» *(11A16616)* . . . . *Pag.* 87

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario *(11A16617)*. . . . . *Pag.* 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Vetsolone» 5 mg compresse per cani e gatti e «Vetsolone» sospensione iniettabile per cani e gatti. *(11A16618)* . . . . *Pag.* 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Somacill» 750 mg/g *(11A16619)*. . . . . *Pag.* 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Albipen L.A. 100 mg/ml» sospensione oleosa iniettabile. *(11A16620)* . . . . *Pag.* 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Frontline Combo Spot-On Cani» *(11A16621)*. . . . . *Pag.* 89

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ganadol» 600 mg/g polvere per soluzione orale per vitelli, suini e polli. *(11A16622)* . . . . *Pag.* 89

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Uvitriam» 2 mg/ml sospensione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (NDPA). *(11A16623)* . . . . *Pag.* 89

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxicillina Triidrato 80% - Chemifarma». *(11A16624)*. . . . . *Pag.* 89

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7

Ministero dell'interno

269° aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo *(11A16590)*

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2011.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei primi giorni del mese di marzo 2011 nel territorio della regione Puglia. (Ordinanza n. 3988).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7 aprile 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei primi giorni del mese di marzo 2011 nel territorio della regione Puglia;

Considerato che detti eventi hanno provocato l'esondazione di fiumi e torrenti, allagamenti di centri abitati e movimenti franosi, nonché gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e ai beni mobili, l'interruzione di collegamenti viari, determinando disagi alla popolazione interessata e una grave compromissione delle attività produttive delle zone interessate;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone colpite;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Ritenuto, quindi, necessario e urgente disporre l'attuazione dei primi interventi di carattere straordinario e urgente finalizzati al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della regione Puglia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Puglia è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato provvede all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attività per l'attuazione, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi di prevenzione. A tal fine, lo stesso Commissario può avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni impartite. Tali attività sono svolte a titolo gratuito.

2. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, possono avvalersi della collaborazione delle strutture della Regione, degli Enti territoriali e non territoriali, nonché delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato provvede, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza. Il piano degli interventi, predisposto tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti locali e dagli altri Enti, è approvato con decreto del Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, e deve contenere:

a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute, prima della pubblicazione della presente ordinanza, da parte delle Amministrazioni nelle fasi di prima emergenza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi anche gli interventi di somma urgenza;

b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza, pianificati dal Commissario delegato, nonché per gli interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità, ivi compresi quelle di monitoraggio e sorveglianza meteo idrogeologico del sistema regionale che sono stati danneggiati;

c) la quantificazione del fabbisogno per il ripristino dei beni immobili danneggiati destinati ad abitazione principale, nonché dei beni mobili registrati danneggiati;

d) la quantificazione del fabbisogno per il ricovero e l'assistenza alle persone sfollate e per l'autonoma sistemazione, per un periodo non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

e) la quantificazione del fabbisogno per la ripresa delle attività produttive ed economiche delle attività agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili, mobili registrati, mobili non registrati, scorte, insediamenti produttivi, nonché per il ripristino della funzionalità delle opere e delle infrastrutture a servizio delle aree produttive;

f) l'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente compe-

tenti, le modalità per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati;

g) la definizione di un quadro di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico, attraverso la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica, al fine della riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali, con adeguamento, ove necessario, degli altri progetti di regimazione delle acque predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio.

4. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le spese di cui alla lettera *a)* del comma 3 sostenute dagli Enti locali per gli interventi di primo soccorso e assistenza alla popolazione, debitamente documentate, ivi compresi gli interventi di somma urgenza.

5. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale delle strutture organizzative e del personale della regione Puglia per le quali è autorizzata, fino al 30 aprile 2012, nel limite massimo di venti unità e per un periodo non superiore a tre mesi, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il Commissario delegato con oneri posti a carico dell'art. 8, nel limite massimo complessivo da indicare nel piano di cui all'art. 1, comma 3.

6. Per il monitoraggio in via speditiva dei fenomeni idrogeologici segnalati o in corso, il Commissario delegato può stipulare convenzioni non onerose con gli ordini professionali.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, utilizzando, ove necessario, le deroghe di cui all'art. 4 e nell'ambito delle risorse di cui all'art. 8 nel limite di spesa massimo complessivo da indicare nel piano di cui all'art. 1, comma 3.

2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, per gli interventi di loro competenza, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza di servizi delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di incidenza o di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà; quando la mancata espressione del parere, ovvero il dissenso, siano riferiti a progetti, interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al Presidente della regione Puglia, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta.

5. Il Commissario delegato per il tramite dei soggetti attuatori provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38,39,40,41,42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62,63,64,65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132,

133, 141, 143, 144, 153, 182, 197, 204, 205, 240, 241, 242, 243;

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17 e 20;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8, 11;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 24, 25, 26, 146, 147, 148, 152 e 159;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6,7,9, 10, 12, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 29 bis, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 29-quattuordecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231, dal 239 al 253 e 266;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13 e 21;

legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 3, commi 18, 76, 79, 81, 82, 83 e 84;

leggi regionali di recepimento e applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali della regione Puglia già interessati da altri eventi alluvionali.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano, per la durata dello stato di emergenza, anche agli interventi destinati alla riduzione del rischio idrogeologico nel territorio della regione Puglia da realizzare con risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori, può disporre l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali in esubero o già accumulati lungo i corsi d'acqua o spiaggiati, secondo le procedure previste dal comma 2 dell'art. 2.

2. Per l'attuazione degli interventi pianificati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *g)*, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, in attuazione del programma di cui all'art. 1, comma 3, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto, e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane, o pedemontane oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il Commissario delegato assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi coerentemente con quanto stabilito nel programma di cui all'art. 1, comma 3, lettera *g)*.

Art. 6.

1. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalità di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpiti dagli eventi sono comunicate al Commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate dal medesimo; per le medesime finalità analoga comunicazione è effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpito dagli eventi ovvero comunque connessi e giustificati con i suddetti eventi.

Art. 7.

Il Commissario delegato predispone ed invia al Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il crono programma delle attività previste nel piano di cui all'art. 1. Ogni quattro mesi, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma.

Il Commissario delegato verifica, in raccordo con la struttura di protezione civile della regione Puglia, l'esistenza dei piani di protezione civile per il rischio idrogeologico nelle provincie e nei comuni interessati dagli eventi calamitosi proponendone l'adozione o l'eventuale adeguamento in termini perentori alle competenti amministrazioni locali.

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si fa fronte con un importo pari ad euro 1.600.000,00 a carico del bilancio regionale, di cui 500.000,00 finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali e 100.000,00 da destinare alle iniziative da eseguirsi sul territorio di Ginosa.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura presso la Tesoreria statale di un'apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato.

3. Con apposita ordinanza di protezione civile il Commissario delegato può essere autorizzato ad utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie rese disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, nonché economie derivanti da precedenti ordi-

nanze di protezione civile ed ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16875

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano – Grado.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011, con il quale lo stato d'emergenza sopra citato è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono ancora in corso di realizzazione gli interventi di carattere straordinario ed urgente finalizzati al definitivo superamento del contesto emergenziale in rassegna;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Vista la nota del Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 15 dicembre 2011, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di prorogare lo stato di emergenza di cui trattasi;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 30 aprile 2012, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, lo stato d'emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16872

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna e Liguria nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2010, in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2011, in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna e Liguria nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato, altresì, che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo per il ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 19 dicembre 2011 con cui la regione Emilia-Romagna nel trasmettere una relazione tecnica concernente gli interventi posti e da porre in essere chiede una proroga dello stato di emergenza di dodici mesi;

Vista la nota del 21 dicembre 2011 con cui la regione Liguria chiede una proroga dello stato di emergenza di dodici mesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna e Liguria nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16873

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 30 novembre 2011, in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato, altresì, che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo per il ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 19 ottobre 2011 dell'Assessore alla protezione civile della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 novembre 2012, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16874

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 novembre 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Firenze - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Firenze, come da comunicazione del responsabile per i Sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Firenze limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Firenze;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2011

Il Ministro: PALMA

11A16642

DECRETO 10 novembre 2011.

Avvio delle Comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Corte d'appello di Perugia - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n.24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari della Corte d'appello di Perugia, come da comunicazione del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per la Corte d'appello di Perugia limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Perugia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso la Corte d'appello di Perugia.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2011

Il Ministro: PALMA

11A16643

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Dessicash 200 SL», registrato al n. 14389, a nome dell'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 15 maggio 2008 presentata dall'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Dessicash» contenente la sostanza attiva diquat;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 novembre 2001 di inclusione della sostanza attiva diquat, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2001/21/EC della Commissione del 5 marzo 2001;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva diquat, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 25 agosto 2011, prot. 27839, con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 19 settembre 2011 da cui risulta che l'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Dessicash 200 SL»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto DESSICASH 200 SL fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diquat;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DESSICASH 200 SL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Safapack Ltd., 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (GB);

Chemark Kft H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Ungheria;

Zakłady Chemiczne «Organika-Sarzyna» Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polonia.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14389.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DESSICASH 200 SL

Diserbante - disseccante liquido a base di DIQUAT

Composizione:
Diquat puro g 17 (=200 g/l)
(sotto forma di dibromuro monoidrato)
Bagnanti e diluenti q. b. a g 100
ATTENZIONE: DATA L'ELEVATA TOSSICITÀ DEL PRODOTTO, IL SUO IMPIEGO È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE QUALIFICATO MUNITO DEL PATENTINO DI CUI ALL'ART. 25 DEL DPR 23 APRILE 2001 N. 290

Frasi di rischio:
Nocivo per ingestione. Tossico per inalazione. Irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle. Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata, tossico per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi o speciali. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

Titolare dell'autorizzazione:
Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd,
Dominic Road, 29th Road, Bandra (West), Mumbai 400 050 INDIA

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba
58 Heedestraat, B-1730, Belgio
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n°............ del.................

Officina di produzione: Safapack Ltd., 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (GB)// **Chemark Kft** H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Ungheria // **Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" Spółka Akcyjna**, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polonia

Taglie: 1, 5, 10, 20 L Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante la miscelazione ed il carico del prodotto usare adeguati dispositivi di protezione respiratoria e guanti. Durante l'applicazione del prodotto utilizzare adeguati dispositivi di protezione respiratoria, guanti e tuta completa da lavoro. Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale. Non rientrare nell'area trattata prima che la coltura sia perfettamente asciutta.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del diquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute o mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di un prodotto ad altissima tossicità. Controindicazione: non somministrare ossigeno.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITA'

È nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici e per il bestiame. La lepre è particolarmente sensibile, perciò, tenendo conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia, in caso di zone di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro.

BESTIAME E FAUNA ERBIVORA NON DEVONO AVERE ACCESSO ALLE AREE TRATTATE NELLE 24H SUCCESSIVE AL TRATTAMENTO.
I RESIDUI VEGETALI DISSECCATI NON DEVONO ESSERE USATI PER L'ALIMENTAZIONE ANIMALE PER ALMENO 4 GIORNI DOPO IL TRATTAMENTO.

19 OTT. 2011
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...........

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta delle patate e 30 giorni prima della raccolta delle altre colture.

CARATTERISTICHE

DESSICASH è un formulato liquido a base di Diquat con azione diserbante-disseccante; ha le seguenti caratteristiche e proprietà: distrugge rapidamente le parti verdi delle piante trattate. Non lascia residui fitotossici nel terreno perché totalmente disattivato a contatto del suolo. Non agisce sulle parti legnose delle colture. Utilizzabile sia su terreno bagnato, sia dopo prolungata siccità. Resistente alla pioggia caduta anche subito dopo il trattamento. Applicabile in qualsiasi periodo dell'anno, in quanto agisce indipendentemente dalla temperatura.

Il prodotto è efficace nei confronti di infestanti dicotiledoni e monocotiledoni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento deve essere effettuato in presenza della vegetazione infestante: per l'esecuzione dello stesso si consiglia l'impiego di attrezzature dotate di getto controllato ed uniforme. In generale la dose va disciolta in 300-800 litri di acqua e più, tenendo conto dello sviluppo delle infestanti da trattare, e distribuita su un ettaro di terreno. Impiegare solo acqua pulita, perché DESSICASH si disattiva in acque fortemente torbide.

FITOTOSSICITA'

Trattandosi di un diserbante-disseccante ad azione sulla clorofilla può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora bene lignificate delle colture erbacee ed arboree. Pertanto deve essere impiegato solo per i casi indicati.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite ad ettaro)

DISERBI

- lt 3.3-5: diserbo totale e parziale: diserbo controllato e non-coltura in vigneto, frutteto, agrumeto e colture arboree in genere; preparazione e conservazione delle piazzole in oliveto;
- lt 2-4: diserbo vivai; diserbo pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza; lotta contro la cuscuta; diserbo interfilare e interparcellare delle colture industriali, orticole e floreali; diserbo asparagiale;
- lt 2.5-3.3: diserbo erba medica (escluso anno di impianto);
- lt 3.3-5: diserbo mais e semina senza aratura (sod-seeding).

APPLICAZIONI SPECIALI

- lt 5: miglioramento pascoli.

NOTA BENE: - E' vietato l'impiego diretto sui foraggi.

DISSECCAMENTI

lt 1.2-1.6: disseccamento riso da seme;
lt 1.6-3.3: disseccamento colture da seme, quali erba medica, mais, grano; disseccamento piante da fibra;
lt 3.3-5: disseccamento culmi patate.

AVVERTENZA: EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO PER STAGIONE

IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE

Può essere applicato con tutti i tipi di attrezzature: non utilizzare atomizzatori, per evitare sia la dispersione con danno alle parti verdi e a quelle non ancora ben lignificate di tutte le colture erbacee ed arboree, sia l'inalazione da parte degli operatori. Si consiglia l'uso di maschere protettive per ovviare a quest'ultimo inconveniente.

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è compatibile con altri prodotti fitosanitari a reazione alcalina. È sempre consigliabile usare le miscele subito dopo la loro preparazione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati rispettare il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (ART. 9, COMMA 3, D. L.VO N°65/2003). OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

19 OTT. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..............

12A00036

DECRETO 19 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Gliphogan Top CL», registrato al n. 15096, a nome dell'Impresa Feinchemie Schwebda GmbH.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda dell'8 ottobre 2010 presentata dall'impresa Feichemie Schwebda GmbH con sede legale in Koln (Germania), Edmund Rumpler Str.6, D-5114, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Gliphogan TOP CL» contenente la sostanza attiva glifosate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva Glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Feichemie Schwebda GmbH a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 18 maggio 2011, prot. 16661, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 8 luglio 2011 da cui risulta che l'impresa Feichemie Schwebda GmbH ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Gliphogan TOP CL» fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva glifosate, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Feichemie Schwebda GmbH, con sede legale in Koln (Germania), Edmund Rumpler Str.6, D-5114, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GLIPHOGAN TOP CL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100-500; l 1-5-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Agan Chemical Manifacturer Ltd, Ashdod 77102 - Israele;

Monsanto Europe S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15096.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GLIPHOGAN TOP CL

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

Composizione
Glifosate acido puro 30,4 g (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute cautele. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURER Ltd, Ashdod 77102 (Israele)
MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio)

Registrazione del Ministero della Salute n......del ....
Confezioni: ml 100 – 500; Litri 1 – 5 – 20
Partita n °vedi timbro

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per evitare pericoli all'uomo e all'ambiente, attenersi alle istruzioni per l'uso.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO:
GLIPHOGAN TOP CL è un erbicida da impiegarsi in post emergenza delle erbe infestanti nel controllo di specie mono e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni.
Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.
GLIPHOGAN TOP CL non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.

ATTREZZATURE, QUANTITÀ D'ACQUA E MISCELE:
* Per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare pressioni basse ed attrezzature selettive o munite di schermo protettivo o munite di ugelli con spruzzo controllato (GDC, specchio, ventagli).
Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con le attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermante)
* Non impiegare più di 200 - 400 l/ha . Qualora sia necessario controllare le infestanti che nascono successivamente al trattamento con GLIPHOGAN TOP CL, impiegare prodotti ad azione residuale quali ad esempio Oxifluorfen,
AVVERTENZE:
* impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari é inefficace.
* agitare bene prima dell' uso sia la confezione che la miscela
* teme il gelo
* l'impiego su mais è consentito solo sull'interfila
* da non impiegare in pre raccolto

CAMPI DI IMPIEGO:
* Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: Agrumi, Pomacee (melo, pero), noce, nocciolo, olivo e vite da vino e da tavola.
* Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce anche il tronco ben lignificato: Drupacee (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino).
* Colture per le quali l'impiego è possibile solo con l'uso di attrezzature selettive o schermate:
-ortaggi (carciofo, carota, fagiolino, fava, melanzana, pisello, pomodoro), patata, mais, soia, bietola da zucchero, rosa.
-vivai e semenzali con applicazione in post - emergenza delle infestanti, di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.

Terreni senza coltura con applicazione in post - emergenza delle infestanti, in pre-semina, pre-trapianto o post-raccolta: fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, soia, riso, prati, vivai.

* Aree non destinate alle colture agrarie: Aree rurali e industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie.
Argini di canali, fossi e scoline di asciutta.

DOSI :
Queste variano in funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata.

Annuali e bienni:
1 - 3 L/ha : Alopecurus sp. (Coda di volpe), Avena sp. (Avena), Lolium sp.(Loglietto), Mercurialis sp (Mercorella)., Poa sp. (Fienarola), Oriza sativa var. silvatica (Riso crodo), Ammi majus (Visnaga maggiore), Amaranthus sp. (Amaranto), Calendula sp. (Calendula), Chenopodium sp.(Farinaccio), Orobanche (Succhiamele), Portulaca sp. (Porcellana comune), Raphanus sp. (Rafano), Senecio sp. (Senecio), Sinapis sp. (Senape), Stellaria sp. (Centocchio), Veronica sp. (Veronica)
Perenni:
3,5 - 4,5 L/ha : Agropyron repens (Gramaccia), Carex sp. (Carice), Cirsium sp (Cardo campestre)., Euphorbia sp. (Euforbia), Glyceria sp. (Gramignone), Hipericum sp. (Iperico), Leersia oryzoidea (Asperella), Phalaris sp. (Falaride) , Rumex sp. (Romice), Sonchus sp. (Grespino), Sorghum halepense (Sorghetta).
5 - 6 L/ha : Alisma sp. (Piantaggine d'acqua), Asfodelus sp. (Asfodelo), Butomus sp. (Giunco fiorito), Cyperus sp. (Cipollino), Ferula sp. (Ferula), Juncus sp. (Giunco), Nardus sp. (Nardo), Scirpus sp. (Scirpo), Sparganium sp. (Coltellaccio), Tussilago sp. (Tossilagine).
7 - 9 L/ha : Agrostis sp. (Capellini dei campi), Alium sp. (Aglio selvatico), Artemisia sp. (Assenzio selvatico), Arundo sp. (Canna selvatica), Cynodon sp. (Gramigna) , Eracleum sp. (Panaceo), Glechoma sp. (Ellera), Oxalis sp. (Ossalide), Paspalum sp., Phragmines sp. (Cannuccia), Pteridium sp. (Felce), Ranunculus sp. (Ranuncolo), Rubus sp. (Rovo) , Tipha sp. (Tifa), Urtica sp. (Ortica).
10 L/ha : Aristolochia sp. (Aristolachia), Clematis sp. (Clematide), Convolvolus sp. (Vilucchio), Rubia peregrina (Robbia).
Arbusti:
4 – 6 l/ha: Acer sp. (Aceri), Fraxinus sp. (Frassino), Genista sp. (Ginestra), Salix sp. (Salice), Sambucus sp.(Sanbuco) , Vaccinum sp. (Mirtillo)
10 l/ha: Calluna sp. (Brugo), Cistus sp. (Cisto), Erica sp. (Erica), Lonicera sp. (Caprifoglio).

Per il diserbo dell'olivo (olive da olio) per il controllo delle infestanti sopra indicate la dose massima di impiego è di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva)

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

FITOTOSSICITÁ: Il prodotto non è selettivo

Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo (olive da olio) sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..... 19 OTT. 2011

12A00037

DECRETO 25 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario per piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico denominato «SMARTBAYT NATRIA LUMACHICIDA GIARDINO», registrato al n. 14413/PPO, a nome dell'Impresa Bayer CropScience Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della Salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto Ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 3 luglio 2008 presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa 130 diretta ad ottenere l'autorizzazione del prodotto fitosanitario per piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico denominato Stop Feed Lumache Giardino contenente la sostanza attiva fosfato ferrico;

Visto il decreto del 9 agosto 2002 e successivo del 30 dicembre 2010, di attuazione rispettivamente della direttiva 2001/87/CE e 2010/77/UE, relativi all'iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva fosfato ferrico, fino al 31 dicembre 2015, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università di Pisa per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 22 settembre 2011 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 17 ottobre 2011 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Smartbayt Natria Lumachicida giardino;

Ritenuto di autorizzare il prodotto medesimo fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosfato ferrico a norma del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario per piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico denominato Smartbayt Natria Lumachicida giardino con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosfato ferrico a norma del regolamento (CE) 1107/2009.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50-100-200-250-400-500-600-750-800-1000.

Il prodotto in questione è:

preparato nello stabilimento dell'Impresa Kollant Srl in Maniago (PN);

importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Bayer CropScience AG Dormagen (Germania);

confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience Srl in Filago (BG).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14413/PPO.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta/foglio illustrativo

SMARTBAYT NATRIA LUMACHICIDA GIARDINO

Esca lumachicida in granuli, attrattiva per lumache e chiocciole, per piante da fiore e ornamentali coltivate in appartamento, balcone e giardino domestico

COMPOSIZIONE
g 100 di SmartBayt Natria Lumachicida Giardino contengono:
g 1,62 di fosfato ferrico puro (16,2 g/kg)
coformulanti q. b. a 100

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare nel contenitore originale, ben chiuso. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di ingestione accidentale o di malessere conseguente l'esposizione, consultare il medico mostrando l'etichetta del prodotto utilizzato.

Da non impiegarsi in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Dopo l'uso, non disperdere né il contenitore né l'eventuale contenuto residuo nell'ambiente. Non riutilizzare il contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque.

Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte degli altri animali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia: sintomatica.
Attenzione: consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
SmartBayt Natria Lumachicida Giardino è un molluschicida pronto all'uso sicuro ed efficace.
E' costituito da granuli resistenti alla pioggia e alle condizioni di alta umidità, situazioni favorevoli alla comparsa di chiocciole e lumache.
SmartBayt Natria Lumachicida Giardino è particolarmente attrattivo per lumache e chiocciole, che preferiscono nutrirsi del prodotto piuttosto che delle piante, ottenendo un'immediata protezione di queste. I molluschi che mangiano il prodotto, sebbene rimangano ancora vivi per un certo periodo, smettono di nutrirsi (quindi di danneggiare le piante) e di riprodursi: ben presto muoiono in luoghi appartati nel terreno.
SmartBayt Natria Lumachicida Giardino evita anche l'emissione di bava, riducendo la presenza di residui traslucidi sulla vegetazione.
SmartBayt Natria Lumachicida Giardino è un'esca a base di fosfato ferrico.

ISTRUZIONI E MODALITÀ D'IMPIEGO
SmartBayt Natria Lumachicida Giardino è efficace contro le lumache e le chiocciole che infestano piante floreali e ornamentali coltivate in appartamento, balcone e giardino domestico.

Dosi d'impiego
SmartBayt Natria Lumachicida Giardino è un prodotto pronto all'uso che deve essere distribuito intorno alle piante da proteggere o tra le file ad un dosaggio di 5 g/m^2.
Per evitare infestazioni dall'esterno è consigliabile distribuire il prodotto lungo il perimetro dell'aiuola o del giardino in una fascia larga circa 1-2 m.
L'applicazione va eseguita alla comparsa dei primi danni da lumache o chiocciole, preferibilmente all'imbrunire dopo una pioggia o un'annaffiatura, comunque su terreno umido.
Qualora i granuli siano stati consumati o si temano reinfestazioni da campi vicini non trattati, ripetere l'applicazione.
Se necessario, ripetere il trattamento dopo 2-4 settimane a seconda del grado di infestazione, fino ad un massimo di sei volte all'anno.

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Conservare al riparo dall'umidità.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience AG Dormagen (Germania); Kollant S.r.l. – Maniago (PN)
Officina di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. Filago (BG)
Registrazione Ministero della Salute n. del
PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Contenuto netto: 50- 100 - 200 - 250 – 400 – 500 – 600 - 750 - 800 - 1000g
Partita n°

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....2.5.NOV..2011

SMARTBAYT NATRIA LUMACHICIDA GIARDINO

Esca lumachicida in granuli, attrattiva per lumache e chiocciole, per piante da fiore e ornamentali coltivate in appartamento, balcone e giardino domestico

COMPOSIZIONE
g 100 di SmartBayt Natria Lumachicida Giardino contengono:
g 1,62 di fosfato ferrico puro (16,2 g/kg)
coformulanti q. b. a 100

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Registrazione Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: 50-100 g

Partita n°

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 NOV. 2011

11A16800

DECRETO 21 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «CARAMBA», registrato al n. 14101, a nome dell'Impresa BASF Italia Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma1, relativo alle condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 4 ottobre 2007 presentata dall'Impresa BASF Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (Milano) via Marconato 8, diretta ad ottenere l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato Caramba contenente la sostanza attiva metconazolo;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010 tra il Ministero della salute e l'Università di Pisa per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredate di documentazione tecnica conforme ai requisiti di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 22 marzo 2007, di attuazione della direttiva 2006/74/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva metconazolo fino al 31 maggio 2017, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

Vista la valutazione dell'Università sopracitata in merito alla documentazione tecnica-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 28 novembre 2011 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 2 dicembre 2011 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Caramba fino al 31 maggio 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva metconazolo a norma del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa BASF Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (Milano) via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Caramba con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 maggio 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva metconazolo a norma del regolamento (CE) 1107/2009.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

BASF SE, Ludwigshafen (Germania);

BASF Agri-Production S.A.S., Genay (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14101.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CARAMBA®

FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE DI FRUMENTO, ORZO E COLZA

Concentrato Emulsionabile (EC)

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
METCONAZOLO g 8,6 (90 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico è mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl - Cesano Maderno (MB) – tel. 0362.512.1

Stabilimenti di produzione:
BASF SE, Ludwigshafen, Germania
BASF AGRI-PRODUCTION S.A.S. – Genay (Francia)

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. Ministero della Salute n. ..... del ....

Contenuto netto: 1-5-10 litri

Partita n.

® Marchio Registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE - Trattare in modo sintomatico. In caso di ingestione non provocare il vomito, sciacquare la bocca con acqua corrente solo se l'infortunato è cosciente e consultare immediatamente il medico.

Consultare un Centro Antiveleni

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARAMBA è un prodotto fungicida contenente metconazolo, sostanza attiva sistemica appartenente al gruppo chimico dei triazoli, dotata di lunga persistenza d'azione e con attività sia preventiva sia curativa.
CARAMBA è indicato per il controllo delle patologie fungine fogliari e della spiga elencate nella tabella seguente.

Coltura	Malattia fungina
Frumento (tenero e duro)	- Oidio (*Blumeria graminis*) - Ruggini (*Puccinia striiformis, P. recondita*) - Septoriosi (*Septoria tritici, Phaeosphaeria nodorum*) - Fusariosi (*Fusarium culmorum, F. graminearum, F. avenaceum, Microdochium nivale*)
Orzo	- Oidio (*Blumeria graminis*) - Ruggine bruna (*Puccinia hordei*) - Rincosporiosi (*Rynchosporium secalis*)
Colza	- Alternariosi (*Alternaria brassicae*) - Sclerotinia (*Sclerotinia sclerotiorum*) - Oidio (*Erysiphe cruciferarum*) - Cilindrosporiosi (*Cylindrosporium concentricum*)

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Frumento (tenero e duro) e orzo .... 1 litro per ettaro
Intervenire nel periodo compreso tra l'accestimento e la fine della fioritura, in funzione della coltura e delle malattie da controllare. Non effettuare più di 2 trattamenti per anno con CARAMBA, distanziati di 14 giorni l'uno dall'altro.

Colza .... 0,8 litri per ettaro
Alternariosi, oidio e cilindrosporiosi: iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi visibili sulle foglie o sulle silique.
Sclerotinia: distribuire il prodotto fungicida alla caduta dei primi petali, evitando di miscelarlo con insetticidi dannosi per i pronubi. Se necessario, ripetere l'applicazione dopo 14 giorni. Non effettuare più di 2 trattamenti per anno con CARAMBA.

Si consiglia di usare CARAMBA nei periodi critici di sviluppo delle malattie sopra elencate.

- Si consiglia l'impiego di CARAMBA nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.
- Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.
- CARAMBA va diluito in 200-400 litri d'acqua ad ettaro.

FITOTOSSICITÀ
CARAMBA, applicato da solo e secondo le istruzioni qui riportate, non ha mai causato danni alle diverse cultivar di frumento (tenero e duro) ed orzo sin qui saggiate.
Su colza, CARAMBA può provocare un rallentamento temporaneo della crescita vegetativa, senza effetti negativi sulle rese finali della coltura.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
a) Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare.
b) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà circa.
c) Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria.
d) Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione.
e) Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un bagnante non ionico (50 ml/hL).

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta di frumento e orzo, 56 giorni prima della raccolta di colza.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali.

Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 21 DIC. 2[illegible]

11A16801

DECRETO 21 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «MISCANTI DUO», registrato al n. 14770, a nome dell'Impresa STAHLER International GmbH& Co KG.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma1, relativo alle condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie» e art. 81 concernente «Deroga per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti, i coformulanti e i coadiuvanti»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Considerato che il sopra citato regolamento (CE) n. 396/2005 abroga le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE ed i relativi provvedimenti nazionali di attuazione che modificano gli allegati tecnici del decreto ministeriale 27 agosto 2004 limitatamente ai limiti massimi di residuo delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari nei prodotti destinati all'alimentazione;

Considerato, pertanto, che il sopra citato decreto ministeriale 27 agosto 2004, in corso di aggiornamento, continua ad applicarsi agli antidoti agronomici per quanto concerne i limiti massimi di residuo nei prodotti destinati all'alimentazione, in attesa dell'emanazione di specifiche norme comunitarie ai sensi dei sopra citato art. 81 del regolamento CE 1107/2009;

Vista la domanda del 14 novembre 2008 presentata dall'Impresa Stahler International GmbH& Co KG con sede legale in Stader Elbstrasse, D-21683 Stade (Germania), diretta ad ottenere l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato Caliban Duo contenente le sostanze attive propoxycarbazone-sodium, iodosulfuron-methyl-sodium e l'antidoto agronomico mefenpyr diethyl;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università di Milano UNIMI per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredate di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 9 aprile 2004, di attuazione della direttiva 2003/119/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva propoxycarbazone- fino al 31 marzo 2014, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

Visto il decreto del 6 febbraio 2004, di attuazione della direttiva 2003/84/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva iodosulfuron methyl-sodium fino al 31 dicembre 2013, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

Vista la valutazione dell'Istituto sopracitato in merito alla documentazione tecnica-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 24 novembre 2011 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 3 dicembre 2011 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Miscanti Duo;

Ritenuto di autorizzare il prodotto medesimo fino al 31 marzo 2014 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone a norma del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Stahler International GmbH& Co KG con sede legale in Stader Elbstrasse, D-21683 Stade (Germania) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Miscanti Duo con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 marzo 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone a norma del regolamento (CE) 1107/2009.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti sostanze attive e antidoto agronomico componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,33-0,66-1,0-1,5.

Il prodotto in questione è:

importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Stahler Tec GmbH & co. KG, in Stader Elbstrasse 26-28-D-21683 Stade (Germania);

formulato nello stabilimento sopra citato e confezionato nello stabilimento dell'Impresa PRO.PHY.M. Sarl - Production Phytosanitaires Maurienne, in z.i. Les Attignours-73130 La Chambre (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14770.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

MISCANTI® DUO

Microgranuli idrodispersibili

Erbicida selettivo per il frumento tenero e duro

MISCANTI DUO Registrazione del Ministero della Salute n........ del...........

Composizione

Propoxycarbazone-sodium puro	g	16,80
Iodosulfuron-methyl-sodium puro	g	1,00
Mefenpyr Diethyl puro (antidoto agronomico)	g	8,00
Coformulanti q.b.a	g	100

Titolare della registrazione:

STÄHLER International GmbH & Co. KG
Stade - Germania

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Distribuito da:

CHEMINOVA Agro Italia S.r.l.
Via Fratelli Bronzetti 32-28 – 24124 Bergamo - Tel. 03519904468

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):

STÄHLER Tec GmbH & Co. KG
Stader Elbstrasse 26-28 – D-21683 Stade (Germania)

Stabilimento di confezionamento:

PRO.PHY.M. Sarl – Production Phytosanitaires Maurienne
z.i. Les Attignours – 73130 La Chambre (Francia)

Taglie: **0,33–0,66–1,0–1,5 Kg** Partita n.: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 10 m. da vegetazione naturale. Per proteggere le piante acquatiche non trattare in una fascia di rispetto di 10 m. dai corpi idrici superficiali. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenze: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

MISCANTI DUO è un nuovo erbicida selettivo per il frumento tenero e duro, da applicare in post-emergenza della coltura dallo stadio delle 3 foglie fino alla fine dell'accestimento. Il prodotto è assorbito dalle infestanti sia per via radicale che fogliare e quindi traslocato all'interno della pianta.

In particolare il Propoxicarbazone agisce sia sulle graminacee in fase di germinazione che su quelle già emerse. Le erbe sensibili manifestano velocemente marcati ingiallimenti e modificazioni morfologiche; la loro crescita risulta ben presto inibita e non esercitano più alcuna competizione con la coltura. Gli effetti completi del trattamento appaiono generalmente visibili dopo circa quattro settimane dall'applicazione. Le malerbe non completamente controllate risultano spesso comunque contenute nello sviluppo e non interferiscono con la coltura. MISCANTI DUO è efficace contro le principali infestanti graminacee quali Loietto (*Lolium spp.*), Apera (*Apera spica-venti*), Coda di topo (*Alopecurus myosuroides*), Bromo o Forasacco (*Bromus spp.*) e numerose malerbe a foglia larga quali Falsa camomilla (*Anthemis spp.*), Camomilla (*Matricaria camomilla*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Stellaria (*Stellaria media*), Papavero (*Papaver roheas*).

Più limitata risulta l'efficacia nei confronti di Gramigna (*Agropyron repens*), Falaride (*Phalaris.paradoxa*), Avena (*Avena spp.*) Falsa ortica (*Lamium spp.*).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

MISCANTI DUO si impiega alla dose di 333 g/Ha. Nei riguardi delle infestanti graminacee, i migliori risultati si ottengono intervenendo dallo stadio di 3 foglie fino all'accestimento delle stesse. Utilizzare le normali attrezzature per il diserbo e volumi di acqua compresi fra i 200 e i 400 litri per ettaro.

DA NON USARSI DOPO LA FASE DI FINE ACCESTIMENTO

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA MISCELA

Versare la quantità di prodotto necessaria nel serbatoio dell'irroratrice riempito per almeno un terzo e, mantenendo in funzione l'agitatore, completare il riempimento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Subito dopo il trattamento è importante eliminare qualsiasi traccia di prodotto dal serbatoio e dall'impianto di distribuzione (pompa, ugelli, ecc.) dell'irroratrice. A tal fine svuotare il serbatoio e risciacquare l'impianto con acqua pulita; riempire quindi nuovamente il serbatoio con acqua pulita (circa un 10%) e addizionare ammoniaca (prodotto per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare nuovamente l'impianto, mantenendo in funzione l'agitatore, per circa 10 minuti. Ripetere il lavaggio con ammoniaca, così come descritto e, successivamente, risciacquare con abbondante acqua pulita per eliminare eventuali tracce di ammoniaca. Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti a parte con una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

COMPATIBILITÀ

Nel caso di miscele con altri prodotti, versare nella botte prima MISCANTI DUO e successivamente gli altri formulati

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Sulla base delle esperienze acquisite, MISCANTI DUO risulta selettivo su tutte le varietà di frumento, tenero e duro, coltivate. In rari casi, leggere decolorazioni e ingiallimenti possono temporaneamente manifestarsi per breve tempo dopo il trattamento. Tuttavia, questi sintomi non hanno alcun effetto negativo sul normale sviluppo della coltura e sulla produzione. Non impiegare MISCANTI DUO su colture sofferenti per stress idrico, basse temperature, carenze nutrizionali o altri fattori che ne possono ridurre lo sviluppo. Evitare la sovrapposizione di prodotto durante la distribuzione. MISCANTI DUO può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare pertanto che il prodotto, per effetto deriva, possa arrivare a contatto con esse. Non traseminare leguminose foraggiere o altre colture sensibili nel frumento trattato con MISCANTI DUO. Nel caso in cui alla coltura trattata con MISCANTI DUO succedano colza od orzo a semina autunnale, si consiglia di eseguire una lavorazione del terreno (aratura) prima della semina, al fine di ridurre rischi di fitotossicità. In ogni caso rispettare un intervallo minimo di 100 giorni dall'applicazione in primavera con MISCANTI DUO alla semina o trapianto di colture orticole (crucifere, lattughe e altre insalate, spinaci, bietola da foglia e da costa, sedano, finocchio).

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....2.1 DIC. 2011....................

11A16802

DECRETO 21 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «ADENGO», registrato al n. 14815, a nome dell'Impresa Bayer CropScience Srl.

ILDIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

5disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visti in particolare l'articolo 4, comma 1, e l'art. 8, comma 1, del sopra citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie» e art. 81 concernente «Deroga per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti, i coformulanti e i coadiuvanti»;

Visto il parere espresso dalla Commissione europea della Health & Consumers Directorate-General (DG-SANCO) nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Considerato che il sopra citato regolamento (CE) n. 396/2005 abroga le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE ed i relativi provvedimenti nazionali di attuazione che modificano gli allegati tecnici del decreto ministeriale 27 agosto 2004 limitatamente ai limiti massimi di residuo delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione;

Considerato, pertanto, che il sopra citato decreto ministeriale 27 agosto 2004, in corso di aggiornamento, continua ad applicarsi agli antidoti agronomici per quanto concerne i limiti massimi di residuo nei prodotti destinati all'alimentazione, in attesa dell'emanazione di specifiche norme comunitarie ai sensi dei sopra citato art. 81 del regolamento CE 1107/2009;

Vista la domanda del 7 ottobre 2008 e successiva integrazione del 3 settembre 2010 presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa 130, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art.8, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario denominato SP102000017007 successivamente ridenominato Adengo contenente le sostanze attive isoxaflutole, thiencarbazone-methyl e l'antidoto agronomico cyprosulfamide;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010 tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredate di documentazione tecnica conforme ai requisiti di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 26 novembre 2003, di attuazione della direttiva 2003/68/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva isoxaflutole fino al 30 settembre 2013, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

Vista la decisione 2008/566/CE della Commissione europea del 1° luglio 2008 che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva thiencarbazone nell'allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la valutazione dell'Istituto sopracitato in merito alla documentazione tecnica-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari del 14 settembre 2011 in merito alla tematica «Metaboliti nelle acque di falda»;

Viste le note dell'Ufficio in data 2 e 15 dicembre 2011 con le quali è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi e, sulla base del sopra richiamato parere della Commissione consultiva, sono stati richiesti dati tecnico-scientifici aggiuntivi al fine di un raffinamento della valutazione del rischio di percolamento in falda di alcuni metaboliti, da presentarsi entro il termine di 6 mesi dalla data del presente decreto;

Viste le note trasmesse in data 6 e 15 dicembre 2011 dall'Impresa medesima in risposta alle suddette richieste;

Ritenuto di autorizzare provvisoriamente, ai sensi dell'art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione per un periodo di tre anni, in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva thiencarbazone fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'Impresa con sede legale in Milano, Viale Certosa 130 è provvisoriamente autorizzata, ai sensi dell'art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Adengo, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi di cui in premessa nei termini ivi specificati.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario al termine della valutazione dei suddetti dati tecnico-scientifici, nonché in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti sostanze attive e antidoto agronomico componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-1,5-2-2,5-3-4-5-10-20.

Il prodotto in questione è:

importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Bayer S.A.S. in Villefranche - Francia;

Bayer CropScience AG - Industriepark Hoechst - Francoforte - Germania;

formulato negli stabilimenti sopra citati e confezionato nello stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience Srl in Filago (Bergamo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14815.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ADENGO®

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce del mais

Sospensione concentrata (SC)

ADENGO®

Composizione:
Isoxaflutole puro 3,97 % (50 g/L)
Thiencarbazone-methyl puro 1,59 % (20 g/L)
Cyprosulfamide (antidoto agronomico) puro 2,62 % (33 g/L)
Coformulanti quanto basta a 100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Registrazione n° .... del .... del Ministero della Salute
Officine di produzione e confezionamento:
Bayer S.A.S. – Villefranche – Francia
Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst - Francoforte – Germania
Officina di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Contenuto netto: 1- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 10 - 20 L
PARTITA N.

Prescrizioni supplementari
Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e comunque nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce attivo su infestanti in fase di germinazione per assorbimento radicale e attraverso l'ipocotile; il prodotto è efficace per assorbimento fogliare e radicale anche su infestanti da poco emerse. Isoxaflutole agisce inibendo indirettamente la biosintesi dei carotenoidi, thiencarbazone-methyl agisce inibendo l'enzima acetolattato sintasi; il prodotto è attivo su infestanti dicotiledoni e graminacee.
La sua persistenza di azione, della durata di 40 - 50 giorni, è sufficiente a garantire la protezione della coltura durante tutto il periodo di sensibilità alla competizione della flora infestante.

Piante infestanti sensibili

Dicotiledoni

Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Amaranthus lividus* (Amaranto livido), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Atriplex patula* (Atriplice aperta), *Bidens tripartita* (Forbicina), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinello), *Chenopodium polyspermum* (Farinello polisporo), *Datura stramonium* (Stramonio), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Galium aparine* (Attaccamano), *Helianthus tuberosum* (Topinambour), *Heliotropium europaeum* (Eliotropio), *Lycopsis arvensis* (Buglossa selvatica), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum convolvolus* (Convolvolo nero), *Polygonum hydropiper* (Erba pepe), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Senecio vulgaris* (Erba calderina), *Sicyos angulatus* (Zucchino selvatico), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus asper* (Crespino spinoso), *Stellaria media* (Centocchio), *Xanthium italicum* (Lappola), *Veronica Persica* (Veronica querciola).

Graminacee

Alopecurus myosuroides (Erba codina), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Poa annua* (Fienarola annuale), *Poa trivialis* (Spannocchina), *Setaria viridis* (Panico selvatico), *Setaria glauca* (Panicastrella scura), *Sorghum halepense* da seme (Sorghetta da seme).

Juncacee

Juncus bufonius (Giunco delle botte).

Epoca di impiego	Dosi	Volume di Irrorazione	Numero di trattamenti per anno	Note
Pre-emergenza	1,5 – 2,0 l/ha	200 - 400 l/ha	1	Impiegare la dose più alta in caso di presenza di infestanti graminacee, di *Polygonum aviculare* e *Polygonum convolvolus*.
Post-emergenza precoce fino alla terza foglia del mais				Su terreni limosi o limoso-sabbiosi impiegare la dose più bassa.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **21 DIC. 2011**

Preparazione della poltiglia: versare la dose di prodotto necessaria nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà, mantenendo l'agitatore in movimento. Se l'irroratrice è dotata di premiscelatore, versare il prodotto nel premiscelatore all'inizio del riempimento. Portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali soste. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- In pre-emergenza delle infestanti, nei terreni torbosi il prodotto ha efficacia ridotta.
- In caso d'assenza di pioggia dopo il trattamento di pre-emergenza, il prodotto ha efficacia ridotta.
- In caso di necessità di sostituzione della coltura di mais, le colture sostitutive possibili sono il mais, senza tempi di attesa e senza lavorazione, il loietto ed il girasole dopo un mese dal trattamento, previa aratura del terreno a una profondità di almeno 30 centimetri. E' necessaria l'aratura prima della coltivazione successiva di cavolo, colza, bietola, patata e pomodoro.
- Gli insetticidi fosforganici impiegati alla semina o in post-emergenza precoce possono interferire con il normale sviluppo del mais, se associati all'impiego dell'erbicida Adengo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si raccomanda pertanto di lavare accuratamente le attrezzature (botti, filtri, pompe e ugelli) prima di utilizzarle su altre colture.

Attenzione

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

® Marchio registrato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 DIC. 2011

11A16803

DECRETO 21 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «CALIBAN TOP», registrato al n. 14768, a nome dell'Impresa STAHLER International GmbH& Co KG.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma1, relativo alle condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie» e art. 81 concernente «Deroga per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti, i coformulanti e i coadiuvanti»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Considerato che il sopra citato regolamento (CE) n. 396/2005 abroga le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE ed i relativi provvedimenti nazionali di attuazione che modificano gli allegati tecnici del decreto ministeriale 27 agosto 2004 limitatamente ai limiti massimi di residuo delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari nei prodotti destinati all'alimentazione;

Considerato, pertanto, che il sopra citato decreto ministeriale 27 agosto 2004, in corso di aggiornamento, continua ad applicarsi agli antidoti agronomici per quanto concerne i limiti massimi di residuo nei prodotti destinati all'alimentazione, in attesa dell'emanazione di specifiche norme comunitarie ai sensi dei sopra citato art. 81 del regolamento CE 1107/2009;

Vista la domanda del 14 novembre 2008 presentata dall'Impresa Stahler International GmbH& Co KG con sede legale in Stader Elbstrasse, D-21683 Stade (Germania), diretta ad ottenere l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato Caliban Top contenente le sostanze attive propoxycarbazone-sodium, iodosulfuron-methyl-sodium, amidosulfuron e l'antidoto agronomico mefenpyr diethyl;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università di Milano UNIMI per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredate di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 9 aprile 2004, di attuazione della direttiva 2003/119/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva propoxycarbazone- fino al 31 marzo 2014, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

Visto il decreto del 6 febbraio 2004, di attuazione della direttiva 2003/84/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva iodosulfuron methyl-sodium fino al 31 dicembre 2013, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

Visto il decreto del 29 aprile 2008, di attuazione della direttiva 2008/40/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva amidosulfuron fino al 31 dicembre 2018, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

Vista la valutazione dell'Istituto sopracitato in merito alla documentazione tecnica-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico - scientifici aggiuntivi finalizzati ad una rivalutazione del rischio per gli organismi non bersaglio e per le acque da presentarsi nel termine di 12 e 24 mesi dalla notifica del presente decreto;

Viste le note dell'Ufficio in data 24 novembre e 15 dicembre 2011 con le quali è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo, i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopra citato Istituto;

Viste le note trasmesse in data 3 e 15 dicembre 2011 dall'Impresa medesima in risposta alle suddette richieste;

Ritenuto di autorizzare il prodotto medesimo fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva amidosulfuron a norma del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Stahler International GmbH& Co KG con sede legale in Stader Elbstrasse, D-21683 Stade (Germania) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Caliban Top con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva amidosulfuron a norma del regolamento (CE) 1107/2009.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi di cui in premessa nei termini ivi specificati.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario al termine della valutazione dei suddetti dati tecnico-scientifici, nonché in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti sostanze attive e antidoto agronomico componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,2-0,4-0,8-1,2-1,5.

Il prodotto in questione è:

importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Stahler Tec GmbH & co. KG, in Stader Elbstrasse 26-28-D-21683 Stade (Germania);

formulato nello stabilimento sopra citato e confezionato nello stabilimento dell'Impresa Pro.Phy.M. Sarl - Production Phytosanitaires Maurienne, in z.i. Les Attignours-73130 La Chambre (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14768.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CALIBAN® TOP

Microgranuli idrodispersibili

Erbicida selettivo per il frumento tenero e duro

CALIBAN TOP Registrazione del Ministero della Salute n........ del...........

Composizione

Propoxycarbazone-sodium puro	**g. 14,00**
Iodosulfuron-methyl-sodium puro	**g. 0,83**
Amidosulfuron puro	**g. 6,00**
Mefenpir dietle (antidoto agronomico)	**g. 6,70**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

Titolare della registrazione:

STÄHLER International GmbH & Co. KG Stade - Germania

Distribuito da:

CHEMINOVA Agro Italia S.r.l.

Via Fratelli Bronzetti 32-28 – 24124 Bergamo

Tel. 03519904468

Taglie: **0,2 - 0,4 - 0,8 - 1,2 - 1,5 Kg**

Partita n.: Vedere sulla confezione

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):

STÄHLER Tec GmbH & Co. KG Stader Elbstrasse 26-28– D-21683 Stade (Germania)

Stabilimento di confezionamento:

PRO.PHY.M. Sarl - Production Phytosanitaires Maurienne z.i. Les Attignours - 73130 LA CHAMBRE (Francia)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 10 m. da vegetazione naturale. È possibile ridurre l'ampiezza della fascia di rispetto a 5 m abbattendo la deriva in misura non inferiore al 50% mediante macchine irroratrici dotate di dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria, o similari, applicando la pressione di esercizio raccomandata dal costruttore e regolando opportunamente l'altezza della barra, il getto e la velocità di avanzamento. Per proteggere le piante acquatiche non trattare in una fascia di rispetto di 10 m. dai corpi idrici superficiali.Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenze: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

CALIBAN TOP è un nuovo erbicida selettivo per il frumento tenero e duro, da applicare in post-emergenza della coltura dallo stadio delle 3 foglie fino alla fine dell'accestimento. Il prodotto è assorbito dalle infestanti sia per via radicale che fogliare e quindi traslocato all'interno della pianta.

In particolare Propoxicarbazone agisce sia sulle graminacee in fase di germinazione che su quelle già emerse. Le erbe sensibili manifestano velocemente marcati ingiallimenti e modificazioni morfologiche; la loro crescita risulta ben presto inibita e non esercitano più alcuna competizione con la coltura. Gli effetti completi del trattamento appaiono generalmente visibili dopo circa quattro settimane dall'applicazione. Le malerbe non completamente controllate risultano spesso comunque contenute nello sviluppo e non interferiscono con la coltura. CALIBAN TOP è efficace contro le principali infestanti graminacee quali Coda di topo (*Alopecurus myosuroides*), Bromo o Forasacco (*Bromus spp.*), Loietto (*Lolium* spp) e numerose malerbe a foglia larga quali Falsa camomilla (*Anthemis* spp.), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Attaccamani (*Galium aparine*), Camomilla (*Matricaria camomilla*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Stellaria (*Stellaria media*). Erba storna (*Thalaspi arvense*).

Più limitata risulta l'efficacia nei confronti di Gramigna (*Agropyron repens*), Avena (*Avena* spp.), Falaride (*Phalaris paradoxa*), Falsa ortica (*Lamium* spp.).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

CALIBAN TOP si impiega alla dose di 300-400 g/Ha. La dose più elevata è consigliata nel caso di infestazioni complesse con presenza di Avena. Nei riguardi delle infestanti graminacee, i migliori risultati si ottengono intervenendo dallo stadio di 3 foglie fino all'accestimento delle stesse. Utilizzare le normali attrezzature per il diserbo e volumi di acqua compresi fra i 200 e i 400 litri per ettaro.

DA NON USARSI DOPO LA FASE DI FINE ACCESTIMENTO

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA MISCELA

Versare la quantità di prodotto necessaria nel serbatoio dell'irroratrice riempito per almeno un terzo e, mantenendo in funzione l'agitatore, completare il riempimento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Subito dopo il trattamento è importante eliminare qualsiasi traccia di prodotto dal serbatoio e dall'impianto di distribuzione (pompa, ugelli, ecc.) dell'irroratrice. A tal fine svuotare il serbatoio è risciacquare l'impianto con acqua pulita; riempire quindi nuovamente il serbatoio con acqua pulita (circa un 10%) e addizionare ammoniaca (prodotto per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare nuovamente l'impianto, mantenendo in funzione l'agitatore, per circa 10 minuti. Ripetere il lavaggio con ammoniaca, così come descritto e, successivamente, risciacquare con abbondante acqua pulita per eliminare eventuali tracce di ammoniaca. Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti a parte con una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

COMPATIBILITÀ

Nel caso di miscele con altri prodotti, versare nella botte prima CALIBAN TOP e successivamente gli altri formulati

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Sulla base delle esperienze acquisite, CALIBAN TOP risulta selettivo su tutte le varietà di frumento, tenero e duro, coltivate. In rari casi, leggere decolorazioni e ingiallimenti possono temporaneamente manifestarsi per breve tempo dopo il trattamento. Tuttavia, questi sintomi non hanno alcun effetto negativo sul normale sviluppo della coltura e sulla produzione. Non impiegare CALIBAN TOP su colture sofferenti per stress idrico, basse temperature, carenze nutrizionali o altri fattori che ne possono ridurre lo sviluppo. Evitare la sovrapposizione di prodotto durante la distribuzione. CALIBAN TOP può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare pertanto che il prodotto, per effetto deriva, possa arrivare a contatto con esse. Non traseminare leguminose foraggiere o altre colture sensibili nel frumento trattato con CALIBAN TOP. Nel caso in cui alla coltura trattata con CALIBAN TOP succedano colza od orzo a semina autunnale, si consiglia di eseguire una lavorazione del terreno (aratura) prima della semina, al fine di ridurre rischi di fitotossicità. In ogni caso rispettare un intervallo minimo di 100 giorni dall'applicazione in primavera con CALIBAN TOP alla semina o trapianto di colture orticole (crucifere, lattughe e altre insalate, spinaci, bietola da foglia e da costa, sedano, finocchio).

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....21 DIC. 2011..........

11A16804

DECRETO 21 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «ACANTO», registrato al n. 14818, a nome dell'Impresa DuPont De Nemours Italiana Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma1, relativo alle condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda dell'11 giugno 2009 presentata dall'Impresa DuPont De Nemours Italiana Srl con sede legale in Milano, via Pontaccio 10, diretta ad ottenere l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato Acanto contenente la sostanza attiva picoxystrobin;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di sanità per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 6 febbraio 2004, di attuazione della direttiva 2003/84/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva picoxystrobin fino al 31 dicembre 2013, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

Vista la valutazione dell'Istituto sopracitato in merito alla documentazione tecnica-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari del 14 settembre 2011 in merito alla tematica «Metaboliti nelle acque di falda»;

Viste le note dell'Ufficio in data 3 maggio e 13 dicembre 2011con le quali è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di autorizzazione e, sulla base del sopra richiamato parere della Commissione consultiva, sono stati richiesti ulteriori dati al fine di un raffinamento della valutazione del rischio di percolamento in falda di alcuni metaboliti, da presentarsi entro il termine di 6 mesi dalla data del presente decreto;

Viste le note trasmesse in data 11 maggio e 13 dicembre 2011 dall'Impresa medesima in risposta alle suddette richieste;

Ritenuto di autorizzare il prodotto medesimo fino al 31 dicembre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva picoxystrobin a norma del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa DuPont De Nemours Italiana Srl con sede legale in Milano, via Pontaccio 10, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Acanto con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva a norma del regolamento (CE) 1107/2009.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione degli ulteriori dati tecnico-scientifici di cui in premessa nei termini ivi specificati.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,5-1-2-3-5-10.

Il prodotto in questione è:

importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia; Phyteurop - Rue Pierre My - Z.I. Grande Champagne Montreuil Bellay (France);

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14818.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ACANTO®

Fungicida a largo spettro per frumento tenero, duro e orzo.
Sospensione concentrata

ACANTO®
COMPOSIZIONE
Picoxystrobin puro g 22.52
(=250 g/L)
Coformulanti q.b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officine di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Phyteurop – Rue Pierre My – Z.I. Grande Champagne Montreuil Bellay (France)

Registrazione N° 14818 del **Ministero della Salute**
Contenuto netto: litri 0.5 - 1 – 2 – 3 – 5 - 10
PARTITA N.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
- Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e, comunque nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'Art. 93 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.
- Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO:
a) **Inalazione**: se inalato, portare immediatamente il paziente all'aria fresca e tenerlo a riposo. Se il paziente non respira, praticare la respirazione artificiale. Se la respirazione e difficoltosa, somministrare ossigeno. Consultare un medico in via preventiva.
b) **Contatto con la pelle**: togliere prontamente gli indumenti contaminati direttamente a contatto con la pelle. Lavare immediatamente con acqua e sapone. Gli indumenti contaminati dovranno essere lavati prima del loro riutilizzo.
c) **Contatto con gli occhi**: in caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Se l'irritazione persiste consultare un medico.
d) **Ingestione**: se il prodotto viene ingerito, non indurre il vomito. Somministrare uno o due bicchieri di acqua; non somministrare mai niente per via orale ad un paziente in stato di incoscienza. Consultare immediatamente un medico.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche di azione:
ACANTO è un fungicida ad ampio spettro per il controllo di numerose malattie fungine di frumento e orzo. ACANTO è dotato di attività sistemica e translaminare e possiede una significativa azione di vapore. ACANTO deve essere applicato preventivamente o nei primissimi stadi di sviluppo della malattia avendo cura di bagnare bene la vegetazione.

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO
FRUMENTO (tenero e duro) e ORZO: per il controllo di Ruggini, Septoria, Oidio, Nerume, Elmintosporiosi e Rincosporiosi applicare **1 litro/ha** di ACANTO disciolto in 200-500 litri di acqua. Effettuare 1 o 2 applicazioni per anno intervenendo nel periodo compreso fra inizio levata e fioritura. Rispettare un intervallo minimo di 21 giorni fra le applicazioni.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Dopo aver riempito per circa un terzo della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di ACANTO direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di resistenza è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:
- ACANTO deve essere applicato preventivamente
- In caso di presenza di malattia miscelare ACANTO con prodotti specifici con diverso meccanismo d'azione.
- Il numero massimo di applicazioni di ACANTO è di 2 per anno,
- ACANTO contiene picoxystrobin, una strobilurina appartenente al gruppo dei QoI. E' consigliabile miscelare o alternare l'utilizzo di ACANTO con prodotti che contengono principi attivi con differente modo d'azione

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato l'intervallo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei casi di:
- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta di frumento e orzo.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ed all'ambiente.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 21 DIC. 201

11A16805

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 30 novembre 2011.

Revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile – Approvazione del regolamento. (Deliberazione n. 147/11/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 30 novembre 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 80;

Vista la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica;

Vista la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, la direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e la direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

Vista la delibera n. 4/CIR/99, del 7 dicembre 1999, recante «Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)»;

Vista la delibera n. 12/01/CIR, del 7 giugno 2001, recante «Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portability)», ed, in particolare, l'art. 4 comma 3;

Vista la delibera n. 19/01/CIR, del 7 agosto 2001, recante «Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)», ed, in particolare, gli articoli 3 e 4, relativamente alla capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di Mobile Number Portability e al periodo di realizzazione;

Vista la delibera n. 22/01/CIR, del 10 ottobre 2001, recante «Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)»;

Vista la delibera n. 7/02/CIR, del 28 marzo 2002, recante «Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio»;

Vista la delibera n. 13/02/CIR, del 28 novembre 2002, recante «Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: criterio per la fissazione del prezzo massimo interoperatore»;

Vista la delibera n. 17/06/CIR del 4 maggio 2006, recante «Adeguamento della capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità del numero mobile degli operatori donating, secondo le disposizioni della delibera n. 19/01/CIR, e modalità di gestione delle richieste»;

Vista la delibera n. 664/06/CONS del 23 novembre 2006, recante «Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza»;

Vista la delibera n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007, recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso»;

Vista la delibera n. 78/08/CIR, del 26 novembre 2008, recante «Norme riguardanti la portabilità del numero mobile»;

Vista la delibera n. 30/11/CIR del 6 aprile 2011, recante «Consultazione pubblica riguardante modifica delle norme sulla portabilità del numero mobile a seguito del recepimento delle direttive europee 2009/136/CE e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e modifica di alcune disposizioni riguardanti le penali, nonché misure temporanee urgenti di modifica della delibera n. 78/08/CIR»;

Vista la delibera n. 91/11/CIR del 13 luglio 2011, recante «Proroga dei termini di conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 30/11/CIR riguardante la portabilità del numero mobile.»;

Visti i contributi presentati nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 30/11/CIR, come prorogato dalla delibera n. 91/11/CIR;

Considerate le posizioni espresse, anche mediante documenti scritti, dagli operatori mobili e dagli altri partecipanti al procedimento nell'ambito delle audizioni tenutesi in data 13 e 15 giugno 2011, 14 luglio 2011 ed anche successivamente, a seguito di proroga del procedimento, in data 6 settembre 2011, 26 settembre 2011 e 16 novembre 2011;

Viste le risultanze della consultazione pubblica e le valutazioni in merito alle posizioni rappresentate dai soggetti che hanno preso parte alla stessa, riportate in allegato 2 alla presente delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Viste le interlocuzioni intercorse e gli incontri con la Direzione nazionale antimafia tenuti al fine di esaminare le modalità atte a soddisfare le esigenze di giustizia in uno scenario di portabilità del numero mobile realizzata con tempistiche contratte, dalle quali è emersa la possibilità di adeguare le procedure vigenti in modo da garantire la continuità delle prestazioni obbligatorie ai fini di giustizia;

Considerata l'opportunità, in uno scenario che vede un significativo incremento dei soggetti operanti, di disciplinare in un provvedimento cogente talune delle regole contenute nell'Accordo quadro concordato e sottoscritto dagli operatori, in coerenza con i principi generali stabiliti dalla normativa in materia e con particolare riferimento a quelli che sono interessati dalla contrazione dei tempi stabiliti per la prestazione di portabilità del numero mobile;

Ritenuto opportuno continuare a demandare la definizione di modalità implementative delle disposizioni e gli standard di servizio della prestazione di portabilità all'accordo quadro stabilito tra tutti gli operatori che offrono servizi di comunicazioni mobili e personali, al quale ogni soggetto nuovo entrante è necessariamente chiamato ad aderire prima dell'avvio della propria offerta al pubblico;

Ritenuto in definitiva opportuno provvedere ad emendare talune disposizioni della delibera n. 78/08/CIR sulla base delle valutazioni conclusive espresse nella sintesi della consultazione contenuta nell'allegato 2 alla presente delibera, limitatamente agli aspetti considerati nell'ambito del procedimento avviato con la delibera n. 30/11/CIR del 6 aprile 2011, ed, in particolare, gli articoli 2, 4, 5, 6, 10, 13, 15 e 17 della delibera n. 78/08/CIR;

Ritenuto, altresì, opportuno inserire nelle norme vigenti, ulteriori disposizioni che disciplinino la corresponsione di indennizzi ai clienti per i ritardi nell'espletamento della prestazione di portabilità del numero mobile, così come richiesto dalle pertinenti direttive europee del 2009, sopra richiamate;

Ritenuto opportuno, con l'occasione, apportare emendamenti nelle definizioni ed altri di natura editoriale ad alcune altre disposizioni della delibera n. 78/08/CIR, al fine di mantenere la coerenza, anche formale, dei diversi articoli;

Ritenuto, altresì, opportuno disciplinare la portabilità del numero mobile mediante la trasposizione delle disposizioni in forma di regolamento, anche al fine di agevolare eventuali successivi interventi di modifica ed integrazione che dovessero rendersi necessari;

Visti i contributi presentati dagli operatori in merito a tematiche non previste nella delibera di consultazione n. 30/11 CIR, con particolare riferimento a quelle relative al trattamento delle informazioni riguardanti i clienti che, mentre si trovano in situazione di morosità, portano il proprio numero mobile ad altro operatore, e quelle riguardanti clienti che attivano SIM e chiedono immediatamente la portabilità, al fine di accedere alle specifiche offerte commerciali vantaggiose dedicate dagli operatori ai clienti che portano il proprio numero mobile da altro operatore;

Vista la lettera dell'autorità per la protezione dei dati personali, datata 27 ottobre 2011 prot. n. 60712 del 4 novembre 2011, con la quale sono state fornite indicazioni in merito a quesiti posti circa la possibilità di trattamento da parte degli operatori di talune informazioni riguardanti la situazione dei clienti in portabilità;

Considerato che entrambe le tematiche sopra indicate sono meritorie di approfondimento al fine di valutarne gli impatti procedurali ed economici sul sistema della portabilità del numero mobile ed, all'occorrenza, di adottare specifiche disposizioni che ne contrastino gli eventuali effetti negativi, suscettibili di riverberarsi sugli interessi della generalità degli utenti e sull'intero mercato dei servizi di comunicazioni mobili e personali; pertanto l'autorità intende avviare una specifica attività in proposito, tenendo conto degli sviluppi in corso nell'ambito della disciplina relativa alla protezione dei dati personali e delle implementazioni di tale disciplina;

Considerato che la Commissione europea ha formulato, in data 24 novembre 2011, un parere motivato rivolto ad alcuni Stati membri tra cui l'Italia, nel quale viene rilevata la mancata attuazione, entro il termine previsto del 25 maggio 2011, delle misure di cui alla direttiva 2009/136/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, che ha ampliato i diritti in materia di telefonia fissa, servizi mobili e accesso a internet, garantendo, tra l'altro, il diritto di cambiare operatore telefonico in un giorno senza dover cambiare numero;

Ritenuto, pertanto, necessario dare attuazione alle norme comunitarie, per gli aspetti disciplinati dal presente provvedimento, nel più breve tempo possibile, prevedendo un breve lasso di tempo, ragionevolmente stimato non inferiore a tre mesi, per attuare l'obiettivo di contrarre i tempi di realizzazione della portabilità del numero mobile, tenendo conto comunque che devono essere apportate modifiche di impatto contenuto alle attuali procedure;

Ritenuto opportuno, infine, prevedere un lasso di tempo maggiore per altri aspetti, quali l'implementazione di quanto necessario a rendere operativa la possibilità per il cliente di chiedere un indennizzo per i ritardi nella prestazione di portabilità del numero mobile, un progressivo miglioramento di affidabilità dei sistemi e conseguente riduzione degli esoneri dalla penali interoperatore per eventi eccezionali, l'operatività della banca dati per la trasparenza tariffaria;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione del regolamento

1. L'autorità adotta, ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il regolamento in materia di portabilità del numero mobile, riportato nell'allegato 1 alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. All'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni del regolamento sostituiscono le disposizioni della delibera n. 78/08/CIR.

3. Il termine ultimo indicato dai commi 1 e 3 delle disposizioni di cui all'art. 2 (Misure temporanee urgenti di modifica della delibera n. 78/08/CIR), della delibera n. 30/11/CIR, è prorogato fino al 30 giugno 2012.

Art. 2.

Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera, priva dell'allegato 2, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed, integralmente, nel sito web dell'autorità.

Roma, 30 novembre 2011

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SAVARESE - D'ANGELO

Allegato 1 alla delibera n. 147/11/CIR

REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA PORTABILITA'
DEI NUMERI PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONI MOBILI E PERSONALI

Articolo 1 (Definizioni) ....
Articolo 2 (Disposizioni Generali) ....
Articolo 3 (Soluzioni tecniche di rete e interconnessione) ....
Articolo 4 (Banche dati per l'instradamento) ....
Articolo 5 (Modelli di interazione) ....
Articolo 6 (Validazione parziale effettuata da parte del Recipient) ....
Articolo 7 (Progetti ad hoc) ....
Articolo 8 (Capacità di evasione giornaliera) ....
Articolo 9 (Modalità di gestione delle richieste) ....
Articolo 10 (Obblighi a carico dell'operatore Donating) ....
Articolo 11 (Obblighi a carico degli operatori Recipient ed ospitante Recipient) ....
Articolo 12 (Obblighi a carico di tutti gli operatori) ....
Articolo 13 (Qualità della prestazione - Service Level Agreement) ....
Articolo 14 (Indennizzi) ....
Articolo 15 (Costi) ....
Articolo 16 (Rapporti con l'Autorità Giudiziaria) ....
Articolo 17 (Comunicazione dei dati all'Autorità) ....
Articolo 18 (Norme transitorie e finali) ....
Articolo 19 (Sanzioni) ....
Allegato A - Processi di riferimento per la portabilità del numero mobile
Allegato B - Penali per la fornitura della prestazione di portabilità del numero mobile
Allegato C - Modalità di gestione della capacità di evasione degli ordinativi

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a. Mobile Number Portability (MNP): la prestazione che consente al cliente di cambiare il fornitore del servizio mantenendo il proprio numero per servizi mobili e personali;
b. Operatore mobile: fornitore del servizio di comunicazioni mobili e personali, anche non dotato di propria rete, che utilizza frequenze assegnate per fornire servizi di comunicazioni mobili e personali;
c. Operatore assegnatario (indicato anche come “Operatore *donor*" o semplicemente “*donor*”): l’operatore mobile al quale è assegnato il diritto d’uso del numero portato;
d. Operatore Cedente (indicato anche come “Operatore *donating*" o semplicemente “*donating*”): l’operatore mobile che ha il contratto per la fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali con il cliente che ha chiesto la portabilità del numero. Nel caso di prima portabilità da parte del cliente operatore *donor* e operatore *donating* coincidono;
e. Operatore Ricevente (indicato anche come “Operatore *recipient*" o semplicemente “*recipient*”): l’operatore mobile che acquisisce il cliente che ha chiesto la portabilità del numero;
f. Rete dell’operatore *donating*: la rete dell’operatore *donating*, nel caso in cui l’operatore *donating* gestisca direttamente la numerazione oppure la rete dell’operatore mobile con cui il *donating* ha un contratto per la gestione della propria numerazione;
g. Rete dell’operatore *recipient*: la rete dell’operatore *recipient*, nel caso in cui l’operatore *recipient* gestisca direttamente la numerazione oppure la rete dell’operatore mobile con cui il *recipient* ha un contratto per la gestione della propria numerazione;
h. Rete *initiating*: la rete che effettua l'interrogazione della banca dati dei numeri portati e inserisce l'opportuno *routing number* della rete dell'operatore *recipient;*
i. Operatore ospitante: operatore che, ai fini della portabilità del numero, gestisce direttamente i colloqui con gli altri operatori mobili e non mediante l’ausilio di altri operatori;
j. Operatore Ospitante Cedente (indicato per brevità come ospitante *donating*): l’operatore che agisce come operatore ospitante prima della portabilità del numero sulla base di accordi con l’Operatore Cedente. Nel caso in cui l’Operatore Cedente gestisca direttamente i colloqui con gli altri operatori, l’operatore Cedente coincide con l’operatore ospitante cedente;
k. Operatore Ospitante Ricevente (indicato per brevità come ospitante *recipient*): l’operatore che agisce come operatore ospitante successivamente all’attuazione della portabilità del numero sulla base di accordi con l’Operatore Ricevente. Nel caso in cui l’Operatore Ricevente gestisca direttamente i colloqui con gli altri operatori, l’Operatore Ricevente coincide con l’operatore ospitante Ricevente;
l. Numero portato: il numero del Piano di numerazione nazionale per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Station ISDN - MSISDN) oggetto della portabilità;
m. Accordo quadro: accordo tra gli operatori mobili che stabilisce relazioni generali tra gli stessi in merito alle modalità di fornitura della prestazione di Mobile Number Portability (MNP);
n. Attivazione della prestazione di MNP (indicata come "*cut over*"): l’attivazione del servizio di comunicazioni mobili e personali al cliente che ha richiesto la portabilità

sulla rete utilizzata dall'operatore *recipient* mediante la numerazione portata e la contestuale disattivazione nella rete utilizzata dall'operatore *donating*, nonché l'aggiornamento delle banche dati dei numeri portati per l'instradamento almeno da parte degli operatori di rete che utilizzano frequenze assegnate per fornire servizi di comunicazioni mobili e personali. L'attivazione coincide con la realizzazione della prestazione di portabilità;
o. Periodo di attivazione: periodo che inizia con la richiesta della prestazione di MNP da parte del cliente e termina con l'attivazione della prestazione;
p. Periodo di realizzazione: periodo che inizia con l'invio al *donating* da parte dell'operatore *recipient* della richiesta di portabilità e termina con l'attivazione della prestazione;
q. Validazione: insieme di verifiche per controllare la correttezza e completezza della richiesta inviata dall'operatore *recipient* al fine di evitare errori nell'esecuzione della portabilità;
r. Scarto: rigetto della richiesta di portabilità nella fase di presa in carico della stessa;
s. Rifiuto: rigetto della richiesta di portabilità a seguito di esito negativo della validazione;
t. Numerazioni addizionali: le numerazioni aggiuntive a quella principale, configurate sulla carta SIM, che sono dedicate ai servizi dati e/o telefax;
u. NPTS: sistema gestito dal Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni utilizzato per gli scopi dell'Autorità Giudiziaria, che contiene, tra l'altro, la banca dati dei numeri portati, nonché l'associazione tra i numeri o archi di numeri, non portati, utilizzati da clienti di operatori virtuali e l'operatore virtuale stesso;
v. Numero seriale della SIM o ICC-ID: numero identificativo della SIM definito in accordo con gli standard internazionali;

Articolo 2
(Disposizioni generali)

1. La prestazione di Mobile Number Portability si applica ai numeri MSISDN associati alle carte Subscriber Identification Module (SIM) utilizzati per servizi che si basano su tecnologie che impiegano frequenze assegnate per fornire servizi di comunicazioni mobili e personali; la prestazione rende disponibili, ai clienti che hanno ottenuto la portabilità del numero sulla rete dell'operatore *recipient*, i servizi di base, i servizi supplementari e gli altri servizi basati su segnalazione non correlata al circuito, secondo quanto previsto dalla Specifica Tecnica 763-2 del Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni e successive modificazioni.
2. La prestazione di Mobile Number Portability di norma non fa cessare la fornitura dei servizi, attivi sull'utenza il cui numero è portato, forniti da soggetti diversi dall'operatore *donating*.
3. Tutte le numerazioni mobili assegnate agli operatori per l'offerta di servizi mobili e personali di tipo non specializzato e date in uso alla clientela finale, nessuna esclusa, sono portabili secondo le disposizioni recate dal presente regolamento.
4. Il cliente può richiedere la prestazione di MNP relativamente a: a) l'MSISDN principale; b) la singola numerazione addizionale unitamente o separatamente all'associato MSISDN principale e/o alle altre numerazioni addizionali. Può essere effettuata una richiesta unitaria di portabilità per tutte le numerazioni predette, purché tali numerazioni appartengano allo stesso operatore *donating*.

5. Un numero MSISDN può essere portato più volte e può anche essere nuovamente attivato sulla rete dell'operatore *donor*.
6. L'operatore *recipient* assegna un nuovo IMSI al cliente che utilizza un numero portato e può attribuire ad una carta SIM, a cui è associato un MSISDN portato, un MSISDN addizionale appartenente ad un arco di numerazione a lui assegnato.
7. Le modalità di selezione per le chiamate dirette al numero portato non sono modificate dalla prestazione di MNP.
8. Nelle chiamate originate da un cliente che ha usufruito della prestazione di MNP, l'identità del chiamante (Calling Line Identity – CLI) trasmessa dalla rete *recipient* è il numero portato.
9. L'operatore *recipient* offre ai propri clienti, il cui numero è stato portato, l'accesso e il trasferimento al servizio di Segreteria Telefonica Centralizzata con le stesse modalità offerte ai clienti che utilizzano numeri non portati e senza il coinvolgimento della rete dell'operatore *donor*.
10. La Mobile Number Portability non modifica la titolarità di assegnazione sia del numero oggetto di portabilità sia del blocco di cui il numero fa parte. Alla cessazione della fornitura del servizio da parte dell'operatore *recipient*, per richiesta del cliente o conseguente alla scadenza dei termini per la cessazione della relativa numerazione, il numero ritorna a disposizione dell'operatore *donor*, salvo nei casi di portabilità successive. In particolare, allo scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio da parte dell'operatore *recipient*, questi non può riassegnare il numero ad altro cliente e, qualora il cliente ultimo utilizzatore del numero non faccia pervenire richiesta di portabilità dello stesso numero entro trenta giorni dalla cessazione del servizio, il trentunesimo giorno successivo a quello di scadenza del servizio il numero ritorna a disposizione dell'operatore *donor* per un'eventuale successiva assegnazione, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Piano nazionale di numerazione in tema di latenza.
11. Gli operatori coinvolti nel trattamento delle chiamate dirette a numeri portati sono tenuti a mantenere gli stessi livelli qualitativi delle chiamate dirette a numeri non portati. I clienti che utilizzano un numero portato non sono discriminati in termini di qualità del servizio.
12. Gli operatori sono tenuti ad espletare le configurazioni dovute a portabilità successive secondo procedure analoghe a quelle seguite per la configurazione della prima portabilità.
13. Gli operatori, in qualità di *donating* e *recipient,* possono delegare altro operatore, sulla base di accordi bilaterali, a svolgere parte delle attività necessarie alla realizzazione della portabilità.
14. Gli operatori provvedono alla riparazione dei guasti che si verificano sulle proprie reti e sistemi e in relazione alle proprie responsabilità; pertanto, nel caso di Mobile Number Portability la responsabilità degli operatori è limitata alle infrastrutture di rete ed ai sistemi di loro competenza e relative funzionalità. Gli operatori cooperano al fine di garantire il massimo livello di qualità ai servizi offerti attraverso l'utilizzo delle rispettive infrastrutture.
15. Qualora occorra effettuare, per comprovate ragioni tecniche, cambi di numero che coinvolgano numeri portati, l'operatore *donor* avverte l'operatore *recipient* con un anticipo di almeno centoventi giorni. L'operatore *donor* e l'operatore *recipient* concordano le condizioni di fornitura dei messaggi in fonia inerenti i cambi numero, nonché le modalità di aggiornamento di tutte le banche dati interessate.

16. Gli operatori coinvolti trattano il formato del codice d'instradamento (*Routing Number*), definito nella Specifica Tecnica 763-2 del Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni e nelle successive modificazioni, per l'instradamento in rete delle chiamate verso numeri portati.
17. Di norma l'immissione nei sistemi dell'operatore *recipient* della richiesta del cliente da parte della rete di vendita è contestuale alla sottoscrizione della stessa. Quando l'immissione della richiesta non è contestuale alla sottoscrizione della stessa, l'operatore *recipient* informa il cliente, tramite la propria rete di vendita, comunicando quando verrà immessa la richiesta. Le richieste di portabilità immesse nei sistemi dell'operatore *recipient* dalla rete di vendita entro le ore 17:00 di ciascun giorno sono inviate all' operatore *donating* entro l'orario limite dello stesso giorno, di cui all'art.5, comma 1. E' facoltà del *recipient* inviare all'operatore *donating* le richieste di portabilità, immesse nei propri sistemi dopo le ore 17:00 di un giorno lavorativo, nel medesimo giorno, entro il predetto orario limite. Le richieste di portabilità dei clienti immesse nei sistemi dell'operatore *recipient* nei giorni lavorativi dopo le ore 17:00 e non inviate al *donating* lo stesso giorno, o immesse nei giorni festivi, sono da considerarsi come immesse nel primo giorno lavorativo successivo al giorno di effettiva immissione. Indipendentemente dall'eventuale termine di preavviso per il recesso dal contratto e salvo i casi espressamente previsti dalle presenti disposizioni, il *cut-over* è effettuato nelle fasce orarie, di cui al successivo articolo 4, comma 5, del secondo giorno lavorativo successivo a quello di immissione della richiesta del cliente nei sistemi dell'operatore *recipient*.
18. Tutti i soggetti che forniscono servizi di comunicazioni mobili e personali hanno l'obbligo di aderire all'Accordo quadro di cui all'art.5 del presente regolamento. L'adesione può essere richiesta anche dai soggetti non ancora in possesso del prescritto titolo abilitativo per l'offerta dei servizi, purché abbiano sottoscritto, al fine di fornire un servizio di comunicazioni mobili e personali, un accordo con altro operatore già aderente all'Accordo stesso.

Articolo 3
(Soluzioni tecniche di rete e interconnessione)

1. La *Mobile Number Portability* è realizzata attraverso la soluzione tecnica di "*Direct Routing*", per tutte le chiamate originate dal territorio nazionale e dirette a numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali nazionali.
2. La soluzione tecnica di *"Onward Routing"* si applica alle chiamate originate al di fuori del territorio nazionale e dirette a numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali nazionali. Gli operatori che interfacciano direttamente gli operatori esteri quando ricevono traffico originato al di fuori del territorio nazionale possono operare anche per far agire la propria rete come rete *initiating,* inserendo il *routing number* della rete *recipient*.
3. Il formato e lo scambio dei messaggi di segnalazione ai punti di interconnessione avviene in conformità con quanto previsto dalla relativa Specifica Tecnica 763-2 del Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni e successive modificazioni.
4. L'operatore *recipient* ha il diritto di vedersi riconoscere dall'operatore che gli consegna la chiamata la propria tariffa di terminazione indipendentemente dalla circostanza che l'origine della chiamata, sia dal territorio nazionale o al di fuori dello stesso.

5. Per le chiamate dirette a numeri portati, l'operatore di originazione, nel caso di chiamate originate dal territorio nazionale, ovvero l'operatore che interfaccia direttamente l'operatore estero, nel caso di chiamate originate al di fuori del territorio nazionale, si fa carico degli eventuali ulteriori costi, quali quelli di transito e di interrogazione della banca dati dei numeri portati.

Articolo 4
(Banche dati per l'instradamento)

1. Il riconoscimento dell'associazione tra il numero portato e la rete dell'operatore *recipient* è effettuato, nel rispetto delle disposizioni per la tutela dei dati personali, tramite apposite banche dati gestite da ciascun operatore ospitante.
2. Ciascun operatore ospitante ha l'obbligo di mantenere aggiornata la propria banca dati e di comunicare a tutti gli altri operatori ospitanti l'acquisizione dei numeri oggetto di portabilità. In particolare, l'operatore ospitante *recipient* comunica tempestivamente e comunque entro le ore 19:00 del giorno in cui riceve la notifica di validazione della richiesta di portabilità, agli altri operatori ospitanti l'imminente acquisizione del numero oggetto di portabilità.
3. Gli operatori ospitanti rendono disponibili, almeno entro le ore 24:00 del giorno lavorativo precedente il *cut-over*, agli operatori che ne necessitano per l'instradamento, i contenuti della banca dati dei numeri portati, con riferimento almeno all'insieme degli aggiornamenti da attuare.
4. La disponibilità delle banche di cui ai commi precedenti è a titolo gratuito.
5. L'aggiornamento delle banche dati da parte degli operatori di rete sia mobile sia fissa è effettuato il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della notifica di validazione da parte del *recipient* sulla base delle informazioni ricevute di cui ai precedenti commi 2 e 3, entro e non oltre le ore 8:30, in fasce orarie di ampiezza non superiore a due ore, al fine di contenere l'eventuale disservizio al cliente.
6. Gli operatori dotati di rete che utilizza frequenze assegnate per fornire servizi di comunicazioni mobili e personali hanno l'obbligo di essere operatori ospitanti.
7. Gli operatori mobili virtuali hanno il diritto, ma non l'obbligo, di essere operatori ospitanti.

Articolo 5
(Modelli di interazione)

1. Il *recipient* invia al *donating* la richiesta di portabilità del cliente entro le ore 19:00 del giorno in cui la medesima richiesta è immessa dalle reti di vendita nei sistemi del *recipient* stesso*,* avuto riguardo alla data eventualmente indicata dal cliente. di cui al successivo comma 4, lettera e., ed all'art.2, comma 17. L'ospitante *donating* accetta le richieste almeno fino alle ore 19:30. Gli operatori possono estendere, nell'Accordo quadro, l'invio della richiesta anche nei giorni non lavorativi. Il risultato della validazione è inviato dall'ospitante *donating* entro le ore 10:00 del giorno lavorativo successivo a quello della richiesta all'ospitante *recipient*, che ne informa immediatamente il *recipient*; in caso di validazione positiva l'ospitante *recipient* provvede ad informarne entro le ore 19:00 anche il Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni.

2. Al fine di riferimento per le disposizioni di cui al presente regolamento, il processo standard per la portabilità del numero e il processo relativo alla cessazione di un numero sono riportati nell'Allegato A, fatti salvi ulteriori affinamenti nell'ambito dell'Accordo quadro.
3. L'Accordo quadro stabilisce il quadro di riferimento per gli standard di servizio della prestazione di MNP, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Tale Accordo riguarda almeno i seguenti aspetti:
a. modalità tecniche di comunicazione e scambio dati;
b. modalità con cui effettuare la validazione, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 10;
c. standard applicabili agli accordi di *Service Level Agreement* (SLA), che includono, tra l'altro, le penali in caso di ritardi nell'effettuazione delle operazioni previste dal presente regolamento o dall'Accordo quadro, in conformità con i principi stabiliti dall'art. 13;
d. procedure, responsabilità ed oneri degli operatori nella gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possono verificarsi durante la prestazione stessa; in particolare, tali procedure includono:
    1) l'obbligo per il destinatario di una comunicazione prevista dalla procedura, nel caso in cui questa non sia pervenuta, di informare il soggetto che avrebbe dovuto originarla;
    2) la definizione delle modalità di recupero dell'eventuale capacità di evasione non messa a disposizione per eventi di cui ai commi 11 e 12 del successivo art.13, in particolare nel caso di eventi che determino, nei giorni successivi, la presenza di rifiuti per superamento della capacità di evasione messa a disposizione, specificando il numero massimo di giorni entro i quali la stessa deve essere messa disposizione;
e. procedure di dettaglio, riferimenti e responsabilità, relative alle prestazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria;
f. modalità di aggiornamento reciproco delle banche dati per l'instradamento dei numeri portati gestite da ciascun operatore assegnatario di numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali e di verifica e mantenimento della loro sincronizzazione; in particolare, viene definita anche quale sia la cadenza minima con cui rendere disponibile l'intera banca dati a tutti i soggetti che ne necessitano per l'instradamento;
g. modalità di costituzione, aggiornamento, sincronizzazione e messa a disposizione a titolo gratuito ai soggetti interessati delle banche dati per la trasparenza tariffaria, recanti l'associazione tra il numero del cliente e l'operatore fornitore del servizio al cliente stesso.
4. La richiesta di attivazione della prestazione di MNP, nel rispetto della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali, è sottoscritta dal cliente e contiene:
a. i dati identificativi del cliente (per le persone fisiche, nome e cognome; per le persone giuridiche, enti e associazioni, denominazione e ragione sociale);
b. codice fiscale o partita IVA del cliente;
c. la/le numerazione/i MSISDN per cui si richiede di attivare la prestazione di MNP;
d. numero/i seriale/i della/e carta/e SIM del *donating,* qualora non si intenda effettuare una verifica della SIM tramite SMS da parte del *recipient* ai sensi del successivo art.6;
e. data di sottoscrizione della richiesta ed eventuale indicazione della data preferita per l'attivazione della prestazione di MNP;

f. tipo e numero del documento di riconoscimento presentato dal cliente;
g. manifestazione inequivoca della volontà del cliente d'interrompere il rapporto giuridico con il *donating* relativamente al numero di telefono da portare, configurato sulla rete del *donating*, recedendo dal contratto in caso di abbonamento, e di instaurare, usufruendo della prestazione di MNP, un rapporto giuridico con il *recipient* con la conseguente attivazione del numero sulla rete mobile utilizzata dal *recipient*;
h. dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato che la sottoscrizione del contratto con il *recipient* non lo solleva dagli obblighi relativi al precedente contratto stipulato con il *donating*;
i. in caso di carta prepagata, la dichiarazione del cliente sostitutiva di atto di notorietà di essere il legittimo possessore della carta SIM (intestatario, reale utilizzatore), da rendere nelle forme previste dall'ordinamento;
j. consenso informato del cliente, ai sensi della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali, per il trattamento dei propri dati da parte del *recipient* ed il trasferimento degli stessi a terzi per le finalità connesse alla richiesta della prestazione di MNP;
k. dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato riguardo alla disponibilità del servizio di trasparenza tariffaria ed alle modalità per poterne usufruire;
l. dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato riguardo alle modalità vigenti per la restituzione o trasferibilità del credito residuo;
m. dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato che, una volta avviata la procedura, la richiesta di portabilità non può essere revocata e che, in caso di ripensamento, può chiedere di portare nuovamente il numero verso l'operatore che sta lasciando o verso qualunque altro operatore;
n. documentazione della denuncia fatta all'autorità competente relativa allo smarrimento o furto della SIM, se del caso;
o. data presunta di attivazione della prestazione di portabilità, corredata delle informazioni relative al diritto del cliente a ricevere un indennizzo ed alle modalità per richiederlo all'operatore *recipient* in caso di ritardo nell'attivazione non determinato da errori nei dati forniti dal cliente;
p. dichiarazione del cliente che attesti che gli è stato sottomesso il modulo riguardante l'assenso/diniego alla pubblicazione del numero negli elenchi telefonici.
5. Nel caso in cui il cliente intenda richiedere l'applicazione della prestazione di portabilità del numero relativamente a più numeri MSISDN, è consentita la sottoscrizione di un'unica richiesta indicante tutti i numeri o archi di numeri.
6. L'operatore *recipient* trasmette all'operatore *donating* gli ordini di lavorazione secondo le procedure di cui all'Allegato A. L'utilizzo delle modalità informatiche dovrà avvenire con gli opportuni strumenti di sicurezza nelle comunicazioni. L'ordine trasmesso deve riportare almeno i seguenti dati, fermo restando che nell'Accordo quadro possono essere definite le modalità di rappresentazione e comunicazione di detti dati:
a. identificativo dell'operatore *recipient;*
b. identificativo dell'operatore ospitante *recipient*, qualora diverso da quello del precedente punto a;
c. identificativo dell'operatore *donating*;
d. identificativo dell'operatore ospitante *donating*, qualora diverso da quello di cui alla precedente lettera c);
e. esplicitamente, il nuovo *routing number*;

f. numero o ranghi di numerazione MSISDN su cui si richiede di attivare la prestazione di MNP;
g. indicazione riguardo al fatto che il *recipient* ha già provveduto ad effettuare una validazione parziale secondo quanto sancito all'art. 6 seguente, se del caso;
h. nel caso di contratto pre-pagato, numero seriale della carta SIM qualora il *recipient* non abbia già provveduto ad effettuare una validazione parziale secondo quanto sancito all'art. 6 seguente e non sia utilizzato l'identificativo di cui alla lettera k) del presente comma;
i. nel caso di abbonamento, codice fiscale del cliente o, in mancanza di questo, partita IVA;
j. identificativo di progetto *ad hoc*, se del caso;
k. identificativo che attesta che il *recipient* ha acquisito documentazione della denuncia fatta all'Autorità competente relativamente allo smarrimento o furto della SIM a cui è associato il numero di cui si chiede la portabilità, se del caso;
l. identificativo, che attesta che il cliente ha chiesto la trasferibilità del credito residuo, secondo le modalità vigenti, se del caso.
7. L'ordine trasmesso non riporta dati che non sono necessari all'espletamento della portabilità del numero, quali: codice che identifica la tipologia del servizio usufruito sulla rete *donating*, codice che identifica la tecnologia di servizio usufruita presso il *donating*, nominativo o denominazione o ragione sociale del cliente che ha chiesto la portabilità, tipo o numero di documento del cliente.
8. L'operatore *recipient*, quale responsabile del rapporto col cliente, conserva i dati dell'ordine trasmesso e la copia del contratto con il cliente per la fornitura della prestazione di MNP e l'eventuale relativa documentazione allegata.
9. L'operatore *donating*, al momento della ricezione dell'ordine, verificati i dati trasmessi dall'operatore *recipient*, attiva, eventualmente con il supporto dell'ospitante *donating*, la prestazione al cliente nei tempi e secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
10. La richiesta di attivazione della prestazione può essere scartata o rifiutata dall'operatore *donating*, oltre che nel caso di superamento della capacità di evasione messa a disposizione, soltanto nei seguenti casi:
a. richiesta ricevuta mancante di alcuni dei dati di cui al precedente comma 6;
b. dati di cui al precedente comma 6 non valorizzati secondo quanto stabilito nell'Accordo quadro;
c. assenza nella richiesta sia del Codice Fiscale/Partita IVA sia del numero seriale della carta SIM;
d. mancata corrispondenza tra numero MSISDN e Codice Fiscale/Partita IVA, quando il numero si riferisce ad un contratto di abbonamento;
e. mancata corrispondenza tra numero MSISDN e numero seriale della carta SIM , quando il numero si riferisce ad un contratto di tipo pre-pagato;
f. numero non attivo, per cessazione del servizio da oltre 30 giorni solari;
g. disattivazione completa del servizio di comunicazione per il numero MSISDN; qualora tale disattivazione sia stata causata da furto o smarrimento della SIM ovvero morosità, insolvenza o ritardo nei pagamenti di un abbonato mobile, essa non è opponibile come rifiuto alla portabilità, salvo il caso in cui tale disattivazione sia stata decretata dall'Autorità Giudiziaria;
h. non appartenenza del numero MSISDN all'operatore ricevente la richiesta;

i. espletamento in corso di una precedente richiesta di portabilità per lo stesso MSISDN, già validata positivamente da parte del *donating,* inoltrata da parte di un operatore diverso dal *recipient* e dal *donating*;
j. ricezione da parte del *donating* di una precedente richiesta di portabilità validata positivamente avente ad oggetto lo stesso MSISDN ed inoltrata dal medesimo operatore *recipient*;
k. assenza nella richiesta dell'identificativo di cui al precedente comma 6, lettera k), in caso di SIM smarrita o rubata.
Nessuna altra motivazione al di fuori di quelle sopra elencate è ammessa.
11. Nel caso in cui il cliente richieda la portabilità di un numero MSISDN che si riferisce ad un contratto di tipo pre-pagato con il *donating*, le causali di scarto o rifiuto di cui ai punti c), e), f) e g) del precedente comma 10 sono utilizzabili solo nel caso in cui il *recipient* non abbia indicato, tramite il campo di cui al precedente comma 6, lettera g), di aver già effettuato la validazione parziale secondo la procedura di cui al seguente art. 6.
12. Le causali di scarto o rifiuto di cui ai punti c) ed e) del precedente comma 10 non sono utilizzabili quando il numero MSISDN si riferisce ad un contratto di tipo pre-pagato ed è stato inviato l'identificativo che attesta che il *recipient* ha acquisito la denuncia fatta all'Autorità competente relativamente allo smarrimento o furto della SIM, di cui al comma 6, lettera k).
13. L'operatore *donating* nella risposta di validazione, in caso di rifiuto, riporta la lista completa delle cause di rifiuto che ricorrono nella singola richiesta di portabilità.
14. L'Accordo quadro stabilisce quali causali di cui al comma 10 producono scarto e quali rifiuto, utilizzando di preferenza, quando possibile, lo scarto, in particolare per quanto concerne le causali di cui ai punti a), b), c) del comma 10.
15. La richiesta di attivazione della prestazione può essere sospesa dall'operatore *Donating* solo nel caso di disservizio tecnico.
16. L'operatore *donating* non scarta o rifiuta una richiesta di portabilità di un numero MSISDN a seguito della ricezione di una successiva richiesta di portabilità da parte di un altro operatore.
17. L'operatore *donating* non dà seguito a domande di annullamento di richieste di portabilità.
18. In nessun caso, eventuali situazioni di morosità, insolvenza o ritardo nei pagamenti di un abbonato mobile nei confronti dell'operatore *donor*/*donating*, né il furto o lo smarrimento della SIM costituiscono condizione ostativa alla fornitura della prestazione di MNP.
19. Il *cut-over* è eseguito effettuando lo scambio di messaggi di cui nell'Allegato A. Le notifiche, positive o negative, di "avvenuto *cut-over"* nella rete dell'operatore *donating* e di "avvenuto aggiornamento della banca dati" nella rete dell'operatore agente in qualità di terza parte sono inviate entro tre ore dai rispettivi limiti temporali di attuazione. In caso di notifica negativa, l'invio del successivo messaggio di notifica positiva è inviato entro tre ore dal corretto completamento del *cut-over* ovvero dell'aggiornamento delle banche dati di instradamento dell'operatore.
20. Le modalità di trasmissione e di gestione amministrativa delle richieste, nonché le procedure concordate tra tutti gli operatori coinvolti nell'attivazione della prestazione, sono improntate alla massima efficienza e tali da minimizzare i tempi di interruzione del servizio al cliente finale.

21. Gli operatori sono responsabili dell'espletamento delle attività da svolgere sui rispettivi sistemi e reti per la fornitura della prestazione di MNP.

Articolo 6
(Validazione parziale effettuata da parte del *recipient*)

1. L'operatore *recipient* ha facoltà di effettuare una validazione parziale preventivamente all'invio della richiesta di portabilità, verificando, tra l'altro, che la SIM sia effettivamente attiva. Per conseguire tale finalità, il *recipient,* informandone debitamente il cliente, può inviare un SMS al MSISDN principale oggetto di portabilità chiedendo al cliente destinatario di confermare, sempre tramite SMS, la correttezza delle informazioni indispensabili per l'espletamento della portabilità, quali l'identificativo del *donating* e del *recipient* nonché del numero principale ed eventuali numeri addizionali da portare, citando a comprova, nel messaggio di risposta, il codice personale che gli è stato fornito allo scopo nella fase di sottoscrizione della richiesta di portabilità. Solo nel caso in cui il cliente confermi e fornisca il predetto codice personale, il *recipient* nell'ordine inviato al *donating* può indicare che è stata effettuata la validazione parziale e conseguentemente omettere i dati relativi al numero seriale della carta SIM del *donating*. L'operatore *recipient* inoltra la richiesta nel più breve tempo possibile, mantiene traccia dello scambio degli SMS ed è responsabile nell'eventualità di portabilità del numero non richiesta.
2. L'operatore *donating* tiene conto della validazione parziale effettuata dall'operatore *recipient* solo nel caso di cliente con contratto di tipo pre-pagato.
3. Nel caso di mancata conferma da parte del cliente, entro un tempo stabilito dal *recipient*, comunque inferiore al tempo di invio della richiesta di portabilità nel caso della procedura ordinaria di cui all'art. 5, comma 1, il *recipient* provvede comunque ad inviare tale richiesta al *donating* secondo la procedura ordinaria nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 5, comma 1.
4. Nel caso di richieste multiple di portabilità, da parte di un unico cliente, relative a SIM distinte l'operazione di cui al precedente comma 1 deve essere effettuata per ciascuna SIM.
5. In alternativa all'invio della comunicazione via SMS, l'operatore *recipient* può contattare il cliente chiamando il numero MSISDN principale oggetto di richiesta di portabilità; anche in questo caso l'operatore chiede al cliente destinatario di confermare la correttezza delle informazioni indispensabili per l'espletamento della portabilità, quali l'identificativo del *donating* e del *recipient* nonché del numero principale ed eventuali numeri addizionali da portare, e di fornire il codice personale acquisito nella fase di sottoscrizione. La chiamata è registrata rispettando le norme relative alla protezione dei dati personali.

Articolo 7
(Progetti *ad hoc*)

1. L'operatore *recipient* può richiedere che un determinato gruppo di MSISDN, relativi ad un unico contratto con un operatore *donating* venga gestito in modo sincronizzato. In tal caso, la data di cut-over è decisa dal *recipient*, purché il periodo di realizzazione richiesto, computato a partire dalla richiesta iniziale, non sia inferiore a 10 giorni

lavorativi, fatta salva la possibilità di diverso accordo con il *donating*. In ogni caso la data di cut-over è comunicata con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo.
2. La procedura per i progetti *ad hoc* è riportata nell'Allegato A e prevede due fasi:
a. nella prima fase, nelle richieste di validazione la data di cut-over non è inserita; ogni singola richiesta di attivazione appartenente al progetto *ad hoc* è presa in carico dal *donating* e, a seguito della sua validazione positiva, è posta in stato di attesa. La validazione della singola richiesta è effettuata con le stesse regole previste nel presente regolamento per il caso di richieste che non sono relative a progetto *ad hoc*. A seguito di rifiuto il *donating* e il *recipient*, in funzione della tipologia di rifiuto, collaborano per pervenire ad una validazione positiva.
b. nella seconda fase, il *recipient* comunica al *donating* la data di cut-over e le richieste precedentemente validate positivamente non sono soggette a rifiuto.
3. In ogni caso, tale procedura non prevede l'utilizzo della validazione parziale effettuata da parte del *recipient* di cui al precedente art. 6. L'operatore *donating* non può trattare secondo le regole di cui al presente articolo richieste che non sono specificatamente definite come progetti *ad hoc* dall'operatore *recipient*.
4. Le richieste per progetti *ad hoc* non rientrano nel conteggio per la capacità di evasione di cui al successivo art. 8.
5. Ciascun *recipient* cura di non inoltrare allo stesso *donating,* per la stessa data di cut-over, richieste diverse per progetti *ad hoc*, qualora il numero totale di MSISDN coinvolti globalmente nei diversi progetti *ad hoc* sia superiore al 10% della capacità di evasione giornaliera messa a disposizione dal *donating*.
6. Quando perviene al *donating* una richiesta di progetto *ad hoc* per la medesima data di cut-over in cui è già presente almeno un'altra richiesta di progetto *ad hoc* e il numero totale di MSISDN, compresa tale ultima richiesta, supera il 25% della capacità di evasione giornaliera messa a disposizione, il *donating* ha facoltà di concordare con il *recipient* la data di cut-over solo per quest'ultima richiesta, fermo restando il diritto del *recipient* ad ottenere che il periodo di realizzazione del progetto *ad hoc* non superi i 20 giorni lavorativi. La scelta di voler concordare la data di cut-over è inserita nel messaggio di notifica di ricezione della comunicazione della data.
7. Al processo di portabilità di ciascun numero appartenente ad un progetto *ad hoc* si applica la valutazione della qualità della prestazione ed i relativi SLA di cui al successivo articolo 13.

Articolo 8
(Capacità di evasione giornaliera)

1. Ciascun operatore mobile, in quanto *donating*, mette a disposizione degli altri operatori mobili una capacità di evasione giornaliera degli ordinativi (nel seguito, per brevità, indicata con "capacità giornaliera").
2. Il computo della capacità giornaliera non tiene conto delle richieste di cessazione dei numeri portati, del numero di richieste gestite tramite progetti *ad hoc*, del numero di richieste scartate e del numero di aggiornamenti della propria banca dati dei numeri portati effettuato in qualità di terza parte.
3. La capacità giornaliera è finalizzata ad effettuare le validazioni in qualità di operatore *donating*. Tutte le rimanenti operazioni di gestione della portabilità sono effettuate in funzione delle richieste senza porre limiti alla loro esecuzione.

4. Ciascun operatore mobile all'atto dell'avvio della propria attività assicura una capacità giornaliera, in qualità di *donating,* pari ad almeno 500 unità.
5. Ogni singolo operatore adegua la propria capacità giornaliera anche in funzione delle richieste di mercato. Ciascun operatore comunica all'Autorità, entro il giorno 10 di ciascun mese, il numero medio giornaliero di richieste di portabilità non appartenenti a progetti *ad hoc*, ricevute nei due mesi precedenti. Nel caso in cui tale numero medio giornaliero superi un valore corrispondente all'80%, arrotondato al centinaio superiore, della capacità giornaliera messa a disposizione, entro il giorno 10 del mese successivo alla relativa comunicazione all'Autorità l'operatore *donating* interessato è tenuto ad incrementare la propria capacità giornaliera minima di 3.000 unità nel caso degli operatori mobili Telecom Italia S.p.A, Vodafone Omnitel NV, H3G S.p.A e Wind Telecomunicazioni S.p.A., e di 1.000 unità nel caso degli operatori virtuali.
6, Ogni operatore per rispondere alle esigenze stagionali ha la facoltà di incrementare la capacità giornaliera per periodi limitati che vanno dal giorno 10 di un mese fino al giorno 9 di un mese successivo. In tale periodo, la soglia dell'80% di cui al precedente comma 6 è valutata sulla capacità giornaliera messa a disposizione.
7. Gli incrementi di cui ai precedenti commi 5 e 6 sono comunicati all'Autorità e agli altri operatori mobili entro il giorno 10 del mese precedente l'incremento. Nel caso di incremento per un periodo limitato di cui al precedente comma 6, l'operatore comunica anche la durata dello stesso.
8. Ciascun operatore *donating* dedica in via prioritaria a ciascun operatore operante in qualità di *recipient* una frazione della propria capacità giornaliera messa a disposizione pari al minor valore tra il 2% e la percentuale risultante dal rapporto tra 100 e il numero di operatori meno uno. La rimanente porzione della capacità giornaliera nonché la capacità di evasione dedicata in via prioritaria agli operatori in qualità di *recipient* non utilizzata viene giornalmente ripartita in maniera proporzionale al numero di richieste ricevute da parte di ciascun operatore *recipient*, fino all'esaurimento dell'intera capacità giornaliera messa a disposizione dal predetto *donating*.
9. La modalità ordinaria per la gestione dell'accettazione delle richieste di evasione degli ordinativi è denominata "gestione separata" ed è riportata puntualmente nell'allegato C. In alternativa, è facoltà di tutti o di parte degli operatori facenti riferimento al medesimo operatore ospitante, eventualmente compreso quest'ultimo, di effettuare l'accettazione delle richieste di evasione degli ordinativi secondo la modalità denominata "gestione aggregata", descritta nell'allegato C, e le relative modalità implementative definite nell'Accordo quadro. Le aggregazioni sono comunicate a tutti gli operatori mobili entro il giorno 10 del mese precedente allo loro attuazione e sono attuate dal giorno 10 del mese. Inizialmente, la capacità giornaliera del gruppo aggregato è almeno pari alla somma delle capacità giornaliere dei singoli operatori. L'operatore che gestisce la capacità aggregata comunica all'Autorità, entro il giorno 10 di ciascun mese, il numero medio giornaliero di richieste di portabilità non appartenenti a progetti *ad hoc*, ricevute dal gruppo nei due mesi precedenti. Nel caso in cui tale numero medio giornaliero superi un valore corrispondente all'80%, arrotondato al centinaio superiore, dell'effettiva capacità giornaliera aggregata messa a disposizione, entro il giorno 10 del mese successivo alla relativa comunicazione all'Autorità il gruppo di operatori interessati è tenuto ad incrementare la propria capacità giornaliera aggregata di 3.000 unità.
10. Ciascun operatore in qualità di operatore *recipient* può inviare ad ogni operatore mobile, operante in qualità di *donating*, un numero giornaliero di richieste pari al

massimo al doppio della capacità giornaliera messa a disposizione dal singolo operatore *donating*. In ogni caso, l'operatore *donating* ai fini della distribuzione della propria capacità giornaliera, tra tutte le richieste pervenute da un singolo operatore *recipient* prende in considerazione le prime, in numero non superiore al doppio della propria capacità giornaliera.

11. Ciascun operatore in qualità di operatore *recipient*, appena riceve l'informazione relativa allo scarto o rifiuto di una richiesta, provvede senza indugio a quanto necessario per la generazione di una nuova eventuale richiesta di portabilità. Al fine di minimizzare per il cliente il ritardo per la realizzazione della prestazione di portabilità, tale nuova richiesta è immediatamente inviata al *donating*, compatibilmente con le finestre previste per l'invio delle richieste di portabilità.

12. L'Autorità si riserva di riconsiderare la congruità delle misure minime della capacità giornaliera fissate e dei meccanismi di adeguamento automatico della stessa, di cui ai commi precedenti, alla luce dell'evoluzione della domanda e delle condizioni di mercato.

Articolo 9
(Modalità di gestione delle richieste)

1. Gli operatori mobili, in qualità di operatori *donating*, assicurano priorità di presa in carico degli ordini e, in caso di validazione positiva, di evasione dei medesimi in funzione dell'ordine con cui vengono richiesti dai singoli operatori mobili *recipient* (cosiddetta gestione "prima arrivato primo servito"), anche utilizzando una numerazione progressiva degli ordinativi.

2. Gli operatori, in qualità di *donating*, comunicano giornalmente a tutti gli operatori mobili le quantità delle richieste ricevute dai singoli operatori il giorno precedente e le quantità delle relative prese in carico.

3. In ogni caso, al verificarsi di accumuli di arretrati di lavorazione di ordinativi di portabilità, gli operatori cooperano nell'adottare misure straordinarie per lo smaltimento di tali arretrati, individuando le modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sugli operatori fissi e terze parti che partecipano al processo in atto ed a minimizzare i disservizi all'utenza.

4. Fermi restando i criteri di gestione delle richieste stabiliti nei commi precedenti, gli operatori mobili assicurano un trattamento non discriminatorio tra i clienti degli operatori di rete mobili e quelli degli operatori mobili non dotati di rete e tra i clienti degli stessi operatori non dotati di rete. Le richieste di portabilità raccolte dagli operatori mobili non assegnatari di numerazione mobile d'utente, sono trattate in modo non discriminatorio rispetto a quelle raccolte dagli operatori di rete mobili, e l'operatore ospitante *Recipient* inoltra tutte le richieste ricevute dagli operatori ospitati sulla propria rete.

Articolo 10
(Obblighi a carico dell'operatore *donating*)

1. All'atto della ricezione della richiesta di portabilità, nelle forme delineate nel modello di interazione di cui ai precedenti art. 5 e art. 6, l'operatore *donating* procede all'espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della portabilità del numero.

2. In ogni caso l'operatore *donating* garantisce al cliente la fruibilità del servizio fino alla data di cut-over, con la sola esclusione del caso in cui la richiesta di portabilità sia successiva alla richiesta di cessazione del servizio. In caso di mancata o ritardata attivazione della prestazione di MNP, il *donating* garantisce al cliente, la prosecuzione del rapporto e del servizio nelle forme in essere al momento della mancata o ritardata attivazione della prestazione di MNP.
3. Al momento del passaggio del numero all'operatore *recipient*, l'operatore *donating* è tenuto ad assicurare un adeguato presidio di assistenza per il monitoraggio della piena riuscita delle attività di attivazione della prestazione di MNP per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle prove da parte dell'operatore *recipient*.
4. A seguito di validazione negativa, l'operatore *donating* comunica all'operatore *recipient,* in accordo con l'art. 5, le causali relative alla mancata attivazione delle richieste della prestazione di MNP, compreso il riscontro di eventuali cause di non conformità tecniche o procedurali nelle richieste pervenute.
5. L'operatore *donating* segnala con adeguato anticipo all'Autorità ed agli altri operatori interessati eventuali limiti temporanei a livello operativo relativi all'espletamento di richieste di MNP, fornendo contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti.
6. In caso di applicazione delle previsioni del successivo art. 13, comma 11, a seguito del verificarsi di eccezionali disservizi tecnici, l'operatore *donating* entro il giorno 10 del mese successivo invia all'Autorità un resoconto sui disservizi occorsi e sulle eventuali misure adottate o previste per migliorare l'affidabilità dei propri sistemi ed evitare il ripetersi di tali fenomeni.
7. I dati relativi ai clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di MNP sono trattati dall'operatore *donating* con la massima riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivazione della prestazione. L'informazione che il cliente ha chiesto la portabilità verso altro operatore non può essere utilizzata dall'operatore *Donating* per contattare il cliente durante il processo di portabilità a qualsiasi titolo, neanche per segnalare anomalie.

Articolo 11
(Obblighi a carico degli operatori *recipient* ed ospitante *recipient*)

1. L'operatore *recipient* richiede al cliente i dati e la documentazione necessaria alla fornitura della prestazione.
2. L'operatore *recipient* ospitante comunica, agli altri operatori mobili ospitanti l'acquisizione dei numeri che sono oggetto di portabilità.
3. Il primo giorno lavorativo successivo al trentesimo giorno dalla cessazione della fornitura del servizio da parte dell'operatore *recipient*, per richiesta del cliente o conseguente alla scadenza dei termini per la cessazione della relativa numerazione, su richiesta del *recipient* l'operatore ospitante *recipient* restituisce il numero all'operatore *donor* attivando la procedura di cessazione di cui all'Allegato A.
4. L'operatore *recipient* acquisisce dal cliente la richiesta di attivazione della prestazione di portabilità del numero completa dei dati di cui all'art. 5, comma 4.
5. L'operatore *recipient* conserva l'originale della richiesta di MNP ricevuta dal cliente, unitamente alla documentazione a corredo della stessa, inclusa la documentazione della validazione parziale effettuata nel caso di utilizzo della facoltà di cui all'art. 6, rendendo disponibile in copia tale documentazione all'operatore *donating* che ne faccia

documentata richiesta nel caso in cui il cliente contesti di aver richiesto al predetto operatore *recipient* la portabilità.

Articolo 12
(Obblighi a carico di tutti gli operatori)

1. Tutti gli operatori mobili e di rete fissa sono tenuti ad espletare sui propri sistemi le configurazioni dovute a portabilità di numeri mobili entro il termine di attivazione del numero oggetto di portabilità comunicato dall'operatore di rete ospitante *recipient*, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 13
(Qualità della prestazione - Service Level Agreement)

1. L'operatore o gli operatori che causano un ritardo nella realizzazione della portabilità, rispetto ai tempi massimi previsti, corrispondono all'operatore *recipient* una penale, stabilita nell'Accordo quadro in coerenza con quanto previsto in merito dal presente regolamento. Il ritardo è misurato in giorni solari a partire dal tempo massimo stabilito per realizzare ciascuna delle diverse fasi della procedura di portabilità.
2. Per ciascuna tipologia di ritardo, descritto nel successivo comma 3, gli importi delle penali devono essere articolati in valori che aumentano progressivamente in ragione sia dell'aumentare dell'entità del ritardo stesso sia del "ritardo medio" calcolato su tutte le attivazioni gestite, con riferimento agli operatori interessati, nei precedenti ultimi N giorni lavorativi, con N stabilito nell'Accordo quadro.
3. In particolare, le penali sono dovute, tenendo conto di quanto disposto dal successivo comma 7, quando è superato per ciascuno dei numeri oggetto di richiesta di portabilità:
a) il tempo massimo previsto nelle procedure per la ricezione da parte dell'operatore *recipient* del messaggio di presa in carico (SLA0), limitatamente al caso di presa in carico negativa;
b) il tempo massimo previsto nelle procedure per la ricezione da parte dell'operatore *recipient* del messaggio di validazione (SLA1), sia per validazioni positive sia per validazioni negative;
c) il tempo massimo previsto nelle procedure per la ricezione da parte dell'operatore *recipient* della notifica di avvenuto *cut-over* nella rete dell'operatore *donating* (SLA2) ;
d) il tempo massimo previsto nelle procedure per la ricezione da parte dell'operatore *recipient* della notifica di avvenuto aggiornamento della banca dati nella rete dell'operatore agente in qualità di terza parte (SLA3).
4. L'Accordo quadro stabilisce le modalità di calcolo dei tempi per la valutazione del rispetto degli SLA di cui al comma precedente, nonché definisce ulteriori SLA e penali relative ad altri disservizi che hanno impatto sul corretto funzionamento ed esito della portabilità.
5. L'Accordo quadro implementa modalità e gestione dei parametri di cui al precedente comma 3 anche con riferimento agli ordinativi che coinvolgono gli operatori non dotati di rete. Qualora l'operatore virtuale non implementi alcuni dei parametri di cui al precedente comma 3, sono presi in considerazione i parametri dell'operatore ospitante.
6. Nella tabella dell'allegato B sono riportati i valori minimi delle penali applicabili a ciascuna singola richiesta di portabilità. L'Accordo quadro stabilisce i valori effettivi

delle penali nel rispetto sia del limite costituito dai predetti valori minimi sia dei criteri stabiliti dai commi precedenti.
7. Ai fini delle penali, le richieste multiple per ranghi di MSISDN sono conteggiate come un identico numero di richieste singole. Nel caso di richiesta unitaria relativa al numero MSISDN principale e numeri addizionali, la penale viene conteggiata una sola volta.
8. L'operatore ospitante rende disponibili all'operatore virtuale ospitato tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli SLA nonché all'attribuzione delle singole responsabilità nel caso di ritardi che possono comportare delle penali.
9. In ogni caso, a richiesta, ciascun operatore mette a disposizione degli altri operatori interessati i dati necessari e il proprio supporto al fine di individuare i soggetti responsabili dei ritardi.
10. L'operatore *recipient*, salvo diverso accordo tra le parti interessate, esige le penali direttamente dagli operatori responsabili dei ritardi sulla scorta delle informazioni già a propria disposizione e di quelle fornite ai sensi dei precedenti commi 8 e 9.
11. Le penali dovute all'operatore *recipient* dall'operatore o dagli operatori responsabili dei ritardi ai sensi del presente articolo, non sono corrisposte per il primo giorno di ritardo nel caso eccezionale e grave di eventi tecnici imprevisti che interessano in misura quantitativamente significativa messaggi tutti dello stesso tipo. Tale clausola si applica a ciascun operatore per un numero massimo di quattro eventi in un anno solare.
12. Per un operatore che inizia l'attività in qualità di operatore ospitante il numero massimo di eventi di cui al precedente comma 11, consentito fino al termine dell'anno stesso è pari al numero massimo previsto per l'anno in cui l'attività ha inizio..

Articolo 14
(Indennizzi)

1. L'operatore *recipient*, quale unico interlocutore del cliente, è tenuto a risarcire eventuali ritardi nell'attivazione della portabilità del numero, su richiesta del cliente stesso, prevedendo un indennizzo minimo di euro 2,5 per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad un importo massimo di 50 euro. L'indennizzo non è dovuto per ritardi non superiori a due giorni lavorativi; per ritardi superiori a due giorni lavorativi il computo dell'indennizzo tiene conto di tutti i giorni di ritardo compresi i primi due.
2. Fatta salva la possibilità di corrispondere l'indennizzo in modalità alternative vantaggiose per il cliente e da questo accettate, l'indennizzo è corrisposto:
a. per i contratti prepagati vigenti al momento della corresponsione dell'indennizzo, mediante pari incremento del credito entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta del cliente; la comunicazione relativa all'avvenuto accredito è data al cliente mediante SMS o posta elettronica;
b. nel caso di abbonamento, mediante apposita voce di accredito nella prima fattura utile successiva ai predetti 30 giorni dalla ricezione della richiesta del cliente.
3. Il cliente richiede l'indennizzo con modalità semplici e non onerose; è escluso in ogni caso l'obbligo per il cliente di dover ricorrere a modalità quali lettere raccomandate o chiamate a numeri a sovrapprezzo o, comunque, a sistemi onerosi in termini di costi e di tempo.
4. Ai fini della valutazione del ritardo dell'attivazione della portabilità, fermo restando, al fine della determinazione del giorno di riferimento di inizio del periodo di attivazione quanto previsto dall'art. 2, comma 17, il periodo di attivazione ha termine quando il *cut-*

over è stato effettuato con successo, oltre che dall'operatore *recipient* almeno da parte di tutti gli operatori di rete che utilizzano frequenze assegnate per fornire servizi di comunicazioni mobili e personali.
5. Nulla è dovuto all'operatore *recipient*, oltre a quanto già previsto all'art.13, a ristoro delle eventuali responsabilità di altro operatore per gli indennizzi di cui al precedente comma 1.
6. Resta ferma la possibilità per il cliente di ricorrere alle procedure di risoluzione delle controversie previste dalla normativa vigente.

Articolo15
(Costi)

1. Non sono addebitati all'operatore *recipient* da parte dell'operatore *donor*, dell'operatore *donating* o dell'operatore terza parte costi per la gestione e l'attivazione della prestazione di portabilità del numero.
2. In nessun caso l'operatore *donor*, l'operatore *donating* o l'operatore terza parte possono addebitare al cliente costi per l'attivazione del numero portato.

Articolo 16
(Rapporti con l'Autorità Giudiziaria)

1. L'introduzione della prestazione di MNP non ostacola e non interrompe l'offerta dei servizi resi dagli operatori all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. L'operatore ospitante *recipient* comunica tempestivamente, secondo quanto previsto all'art.5, comma 1, l'imminente acquisizione del numero oggetto di portabilità all'Autorità Giudiziaria pertinente, anche per il tramite del Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni che mantiene una copia della banca dati.

Articolo 17
(Comunicazione dei dati all'Autorità)

1. Gli operatori che offrono servizi di comunicazioni mobili e personali, entro il giorno 10 di ciascun mese inviano all'Autorità, anche in formato elettronico, i dati e le informazioni previsti dal modello pubblicato sul sito *web* dell'Autorità stessa e secondo le modalità ivi indicate.

Articolo 18
(Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2012.
2. Le tempistiche relative ai tempi limite per l'invio delle notifiche di "avvenuto *cut-over"* nella rete dell'operatore *donating* e di "avvenuto aggiornamento della banca dati" nella rete dell'operatore agente in qualità di terza parte di cui all'art. 5, comma 19, entrano in vigore il 1 luglio 2012.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano a partire dal 1 gennaio 2013.
4. Dal primo 1 luglio 2012 e fino a non oltre il 31 dicembre 2012 il numero massimo di eventi di cui all'art.13, comma 11 è di quattro eventi; dal 1 gennaio 2013 fino a non

oltre il 31 dicembre 2013, il numero massimo di eventi di cui all'art. 13, comma 11, è di otto eventi in un anno.
5. Il valore iniziale della capacità di evasione giornaliera degli ordinativi, ai fini dell'applicazione delle disposizione di cui all'art. 8, alla data di entrata in vigore del presente regolamento è pari a quella determinata nella medesima data sulla base delle disposizioni della delibera n. 78/08/CIR.
6. L'Autorità si riserva di consentire l'uso della validazione parziale da parte del *recipient*, anche per la portabilità delle numerazioni utilizzate per utenze in abbonamento.
7. L'Autorità si riserva di introdurre l'obbligo per l'operatore *donating* di validazione in tempo reale a seguito del monitoraggio per la valutazione degli effetti del presente regolamento con particolare riferimento alla percentuale degli scarti e dei rifiuti, nonché di ridurre ulteriormente la durata del periodo di attivazione anche mediante l'adozione di nuove soluzioni procedurali.
8. All'entrata in vigore delle presenti norme, secondo le tempistiche stabilite, sono considerate nulle le parti del vigente Accordo quadro, incompatibili con il presente regolamento.
9. Gli operatori offrono il servizio di trasparenza tariffaria almeno tramite il codice "456". Entro il 1 luglio 2013 è operativa la banca dati per la trasparenza tariffaria di cui all'art.5, comma 3, lettera g.; tale banca dati è utilizzata dagli operatori per fornire il servizio di trasparenza tariffaria tramite il predetto codice. L'Autorità si riserva di regolamentare, con proprio provvedimento, le modalità di funzionamento di tale banca dati, eventualmente integrandola con altre banche dati utilizzate per la portabilità del numero.
10. Fermo restando quanto previsto all'art. 5, comma 19, fino al 31 dicembre 2012, le penali relative agli SLA2 e SLA3 sono dovute in caso di ritardo rispetto alle ore 15:00 del giorno di *cut-over.*
11. Dal 1 gennaio 2013, le penali relative agli SLA2 e SLA3 sono dovute in caso di ritardo rispetto alle ore 12:00 del giorno di *cut-over*. L'Autorità si riserva di fissare successivamente la decorrenza degli SLA2 e SLA3 dal tempo limite di cui all'art. 5, comma 19.

Articolo 19
(Sanzioni)

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Allegato A al regolamento riguardante la portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili e personali

Processi di riferimento per la portabilità del numero mobile

Quanto segue si riferisce alle sequenze dei messaggi scambiati tra gli operatori ospitanti per la gestione delle richieste di attivazione (standard e per progetti *ad hoc*) e delle notifiche di cessazione della prestazione di MNP. Non sono presi in considerazione gli scambi di messaggi tra ospitante ed ospitato. Sono evidenziate con linea tratteggiata anche i messaggi relativi alla mancata ricezione dei messaggi di notifica attesi. Tali messaggi potranno essere gestiti anche con modalità di trasmissione diversa dagli altri tipi di messaggi.

(1) La mancata ricezione della notifica di presa in carico potrebbe essere omessa dando al messaggio Mancata ricezione della notifica di validazione il significato di Mancata ricezione della notifica di presa incarico negativa o validazione.

Figura 1- Sequenza dei messaggi nel caso di attivazione standard

La sequenza dei messaggi per l'attivazione standard è mostrata in figura 1 ed è costituita dai seguenti passi:

1. Ciascun operatore invia le proprie richieste di portabilità entro le ore 19:00 di ciascun giorno lavorativo. L'ospitante *donating* accetta le richieste almeno fino alle ore 19:30 onde consentire che anche le richieste inviate entro le ore 19:00 dall'operatore ospitato *recipient* possano essere ritrasmesse dall'operatore ospitante *Recipient* in tempo utile.
2. L'ospitante *donating* notifica all'ospitante *recipient* gli ordinativi presi in carico, quelli rifiutati, quelli scartati, quelli non presi in carico perché eccedenti il doppio della capacità di evasione messa a disposizione dall'operatore *donating.*
3. L'ospitante *donating* invia le notifiche di validazione all'operatore ospitante *recipient*.
4. Qualora l'ospitante *recipient* non abbia ricevuto entro i termini dovuti i messaggi di notifica di presa in carico e/o notifica di validazione invia l'opportuno messaggio di mancata ricezione di messaggi citati all'operatore ospitante *donating*.
5. In caso di validazione positiva, l'ospitante *recipient* invia agli altri operatori ospitanti (escluso l'ospitante *donating*) ed al gestore del sistema NPTS la notifica della portabilità del numero.
6. Ciascun operatore ospitante invia all'ospitante *recipient* l'esito (positivo o negativo) dell'espletamento della richiesta di portabilità.
   a) In caso la notifica rechi esito positivo, la notifica è inviata anche al gestore del sistema NPTS.
   b) In caso la notifica rechi esito negativo, l'operatore invia, appena effettuato positivamente il cut-over, una successiva notifica di espletamento con esito positivo sia all'operatore ospitante *recipient* sia al gestore del sistema NPTS. L'invio della precedente notifica con esito negativo consente all'operatore *Recipient* di segnalare al cliente il disservizio.
7. Qualora l'ospitante *recipient* non abbia ricevuto entro i termini dovuti tutti i messaggi di notifica di esito espletamento invia gli opportuni messaggi di mancata ricezione di messaggi citati agli operatori che non hanno provveduto ad inviare l'esito dell'espletamento, inoltre in caso di ricezione di una notifica di esito espletamento negativo, provvede ad inviare, secondo gli accordi, solleciti ai fini dell'attuazione della corretta configurazione in rete.

Figura 2- Sequenza dei messaggi nel caso di attivazione per progetti *ad hoc*

La sequenza dei messaggi per l'attivazione di portabilità qualificate come progetti *ad hoc* è mostrata in figura 2 ed è costituita dai seguenti passi:

1. (Prima fase) Ciascun operatore invia le proprie richieste di portabilità entro le ore 19:00 di ciascun giorno lavorativo. L'ospitante *donating* accetta le richieste almeno fino alle ore 19:30 onde consentire che anche le richieste inviate entro le ore 19:00 dall'operatore ospitato *recipient* possano essere ritrasmesse dall'operatore ospitante *recipient* in tempo utile.
2. L'ospitante *donating* invia all'ospitante *recipient* i messaggi di notifica della di presa in carico, che può essere positiva o negativa.

3. L'ospitante *donating* invia le notifiche di validazione all'operatore ospitante *recipient*. A seguito di validazione negativa gli operatori *recipient* e *donating* collaborano tra di loro, con il supporto dei rispettivi operatori ospitanti, al fine di pervenire ad una validazione positiva delle richieste.
4. Qualora l'ospitante *recipient* non abbia ricevuto entro i termini dovuti i messaggi di notifica di presa in carico e/o notifica di validazione invia l'opportuno messaggio di mancata ricezione di messaggi citati all'operatore ospitante *donating*.
5. (Seconda fase) L'ospitante *recipient* comunica all'ospitante *donating* la data di cut-over
6. L'ospitante *donating* notifica la ricezione di detta comunicazione.
7. Qualora l'ospitante *recipient* non abbia ricevuto entro i termini dovuti il messaggio di notifica della ricezione della comunicazione della data invia l'opportuno messaggio di mancata ricezione del messaggio citato all'operatore ospitante *donating.*
8. L'ospitante *recipient* invia agli altri operatori ospitanti (escluso l'ospitante *donating*) ed al gestore del sistema NPTS le notifiche di porting dei numeri appartenenti al progetto *ad hoc*.
9. Ciascun operatore ospitante invia all'ospitante *recipient* l'esito (positivo o negativo) dell'espletamento per ciascuno dei numeri appartenenti al progetto *ad hoc*.
   a) per ciascun numero, in caso la notifica rechi esito positivo, la notifica è inviata anche al gestore del sistema NPTS.
   b) per ciascun numero, in caso la notifica rechi esito negativo, l'operatore invia, appena effettuato positivamente il cut-over, una successiva notifica di espletamento con esito positivo sia all'operatore ospitante *recipient* sia al gestore del sistema NPTS. L'invio della precedente notifica con esito negativo consente all'operatore *recipient* di segnalare al cliente il disservizio.
10. Qualora l'ospitante *recipient* non abbia ricevuto entro i termini dovuti tutti i messaggi di notifica di esito espletamento invia gli opportuni messaggi di mancata ricezione di messaggi citati agli operatori che non hanno provveduto ad inviare l'esito dell'espletamento, inoltre in caso di ricezione di una notifica di esito espletamento negativo, provvede ad inviare, secondo gli accordi, solleciti ai fini dell'attuazione della corretta configurazione in rete.

Figura 3- Sequenza dei messaggi nel caso di cessazione di un numero

La sequenza dei messaggi per la cessazione di un numero è mostrata in figura 3 ed è costituita dai seguenti passi:

1. L'operatore ospitante *recipient* invia a tutti gli operatori ospitanti e al gestore del sistema NPTS la notifica di cessazione della prestazione di portabilità del numero.
2. L'operatore ospitante *donor* invia la notifica di ricezione della richiesta di cessazione
3. Qualora l'ospitante *recipient* non abbia ricevuto entro i termini dovuti il messaggio di notifica di ricezione del messaggio di richiesta di attuazione della cessazione invia il messaggio di mancata ricezione di tale messaggio.
4. Ciascun operatore ospitante invia, appena effettuato positivamente il cut-over, verso l'ospitante *donor* e il gestore del sistema NTPS l'esito positivo del cut-over.
5. Qualora l'ospitante *donor* non abbia ricevuto entro i termini dovuti tutti i messaggi di notifica di esito espletamento invia gli opportuni messaggi di mancata ricezione di messaggi citati agli operatori che non hanno provveduto ad inviare l'esito dell'espletamento positivo.

Allegato B al regolamento riguardante la portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili e personali

Penali per la fornitura della prestazione di portabilità del numero mobile

Penale per SLA0, SLA3 **Valore per ogni richiesta inviata**	**Penale per SLA1** **Valore per ogni richiesta inviata**	**Penale per SLA2** **Valore per ogni richiesta inviata**
10 € (dieci euro) Al superamento del limite massimo e per ogni giorno solare di ritardo rispetto a tale limite massimo	30 € (trenta euro) Al superamento del limite massimo e per ogni giorno solare di ritardo rispetto a tale limite massimo	30 € (trenta euro) Al superamento del limite massimo e per ogni giorno solare di ritardo rispetto a tale limite massimo

I valori minimi delle penali per SLA2 e SLA3 dovuti da operatori con capacità di evasione giornaliera inferiore a 5.000 sono pari ai rispettivi valori minimi indicati nella tabella moltiplicati per il rapporto tra la propria capacità di evasione e 5.000.

Allegato C al regolamento riguardante la portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili e personali

Modalità di gestione della capacità di evasione degli ordinativi

Per la gestione dell'accettazione delle richieste di evasione degli ordinativi possono essere adottate due modalità di gestione, denominate "gestione separata" e "gestione aggregata".

Nella prima modalità di gestione dell'accettazione delle richieste di evasione degli ordinativi, detta "gestione separata", il singolo operatore gestisce separatamente dagli altri operatori la propria capacità di evasione in qualità di operatore *donating*.

Gestione separata

Se il numero di richieste di portabilità pervenute ad un operatore *donating,* al netto degli scarti, è inferiore o uguale alla capacità giornaliera da questo messa a disposizione per le portabilità, queste vengono tutte accettate e prese in carico..

In caso contrario, occorre considerate che tutti gli operatori in qualità di *recipient*, in base all'art. 8, comma 8, del regolamento, si vedono riconoscere dall'operatore *donating* una capacità dedicata in via prioritaria G_d (capacità garantita) pari al minor valore tra il 2% e la percentuale risultante dal rapporto tra 100 e il numero di operatori meno 1 della capacità giornaliera messa a disposizione dall'operatore *donating*. La rimanente capacità, nonché la capacità di evasione dedicata in via prioritaria a ciascun *recipient* ed eventualmente non utilizzata, viene giornalmente ripartita in maniera proporzionale al numero di richieste eccedenti la capacità messa a disposizione in via prioritaria, ricevute da parte di ciascun operatore *recipient*, fino all'esaurimento dell'intera capacità giornaliera.

Più precisamente, indicati con:

- n: numero degli operatori mobili (di rete o virtuali);
- OR_i: identificativo dell'i-esimo operatore *recipient*;
- OD_d: identificativo del d-esimo operatore *ronating*;
- C_d: capacità giornaliera messa a disposizione dal d-esimo operatore *donating* OD_d;
- $R_{i,d}$: numero delle richieste dell'operatore *recipient* OR_i inoltrate verso l'operatore *donating* OD_d; si noti che $R_{i,i}= 0$, poiché OR_i e OD_d, nel caso in cui i=d indicano lo stesso operatore;.
- G_d: capacità dedicata in via prioritaria a ciascun operatore *recipient* OR_i dall'operatore *donating* OD_d;

- $A_{i,d}$: numero delle richieste dell'operatore *recipient* OR_i accettate dall'operatore *donating* OD_d;

In base all'art. 8, comma 8, del regolamento, la capacità dedicata in via prioritaria (capacità garantita) a ogni operatore *recipient* OR_i dall'operatore *donating* OD_d è pari a:

$$G_d = \lceil \min (C_d * 0{,}02; C_d / (n-1)) \rceil^{1}$$

La regola di accettazione e presa in carico delle richieste di evasione nel caso di gestione separata è la seguente:

Se $\sum_{i \neq d} R_{i,d} \leq C_d$	$A_{i,d} = R_{i,d}$; tutte le richieste sono accettate.
Se $\sum_{i \neq d} R_{i,d} > C_d$	$A_{i,d} = \min(R_{i,d};G_d) + \lceil \max(0;R_{i,d} - G_d) * P_d \rceil$, dove P_d è la percentuale di accettazione delle richieste eccedenti la capacità garantita G_d: $P_d = (C_d - \sum_{i \neq d} \min(R_{i,d};G_d)) / (\sum_{i \neq d} R_{i,d} - \sum_{i \neq d} \min(R_{i,d};G_d))$. Nei fatti, l'assegnazione della capacità disponibile avviene in due passi: **Passo 1**: di ciascun operatore, si accetta un numero di richieste pari a $R_{i,d}$, se questo è inferiore o uguale alla capacità garantita G_d; oppure si accetta un numero di richieste pari a G_d, se il numero delle richieste $R_{i,d}$ è maggiore della capacità garantita G_d. **In sintesi, nel passo 1, ogni operatore *donating* OD_d accetta (e quindi prende in carico) da ciascun operatore *recipient* OR_i un numero di richieste pari al $\min(R_{i,d};G_d)$.** **Passo 2**: durante questo passo si accettano le richieste che superano il minimo garantito. Al tal fine, si calcola la capacità residua disponibile: questa è uguale alla capacità C_d a cui si sottrae le assegnazioni fatte con il passo 1 ($\sum_{i \neq d} \min(R_{i,d};G_d)$), cioè la capacità residua da assegnare è uguale a $C_d - \sum_{i \neq d} \min(R_{i,d};G_d)$. Questa capacità è ripartita tra le richieste che rimangono da evadere dopo il passo 1, che sono pari alla differenza tra il totale delle richieste inoltrate dagli operatori ($\sum_{i \neq d} R_{i,d}$) e la somma delle richieste evase con il

[1] $\lceil \; \rceil$ indica la parte intera superiore.

	passo 1 ($\sum_{i \neq d} \min(R_{i,d};G_d)$). Quindi, il totale delle richieste da evadere dopo il passo 1 è $\sum_{i \neq d} R_{i,d} - \sum_{i \neq d} \min(R_{i,d};G_d)$. Di conseguenza, la percentuale di accettazione sarà pari al rapporto tra la capacità residua disponibile e la somma delle richieste che rimangono da evadere dopo il passo 1, cioè $P_d = (C_d - \sum_{i \neq d} \min(R_{i,d};G_d))/ (\sum_{i \neq d} R_{i,d} - \sum_{i \neq d} \min(R_{i,d};G_d))$. In particolare, a ciascun operatore che ha numero di richieste $R_{i,d}$ superiore alla capacità garantita $G_{i,d}$, si assegna un numero di richieste pari a $(R_{i,d} - G_d) * P_d$, arrotondato all'intero superiore. Mentre, agli operatori che hanno numero di richieste $R_{i,d}$ inferiore o uguale alla capacità garantita G_d non si assegnano ulteriori richieste in quanto le richieste sono state tutte soddisfatte con la prima assegnazione. **In sintesi, nel passo 2, ogni operatore *donating* OD_d accetta (e quindi prende in carico) di ciascun operatore *recipient* OR_i un numero di richieste pari al $\lceil \max(0;R_{i,d} - G_d) * P_d \rceil$.**

In conclusione, le prime $A_{i,d}$ richieste inoltrate dall'operatore OR_i (*recipient*) verso l'operatore OD_d *donating*) sono accettate (e, quindi, prese in carico), mentre le ultime $R_{i,d}$-$A_{i,d}$ richieste sono scartate con causale "superamento della capacità messa a disposizione".

Gestione aggregata

Nel caso di "gestione aggregata", l'operatore che gestisce il gruppo accetta e prende in carico le richieste indirizzate al gruppo di operatori aggregati. L'aggregazione è tra operatori *donating.* Ciascun operatore in qualità di *recipient*, continua da operare come nel caso di gestione non aggregata (ovvero non si hanno aggregazioni in qualità di *recipient*).

Più precisamente, indicati con:

- n: numero totale degli operatori mobili (di rete o virtuali) senza considerare l'aggregazione;
- OR_i: identificativo dell'i-esimo operatore *recipient*;
- OD_g: identificativo del g-esimo gruppo di operatori agenti come *donating*;
- C_g: capacità giornaliera messa a disposizione dal g-esimo gruppo di operatori agenti *donating* OD_g;
- $R_{i,g}$: numero delle richieste dell'operatore *recipient* OR_i inoltrate verso il g-esimo gruppo di operatori agenti come *donating* OD_g;

- G_g: capacità dedicata in via prioritaria a ciascun operatore *recipient* OR_i dal g-esimo gruppo di operatori agenti come *donating* OD_g;
- $A_{i,g}$: numero delle richieste dell'operatore *recipient* OR_i accettate dal g-esimo gruppo di operatori agenti come *donating* OD_g;
- SR_g: Numero totale delle richieste dirette agli operatori inclusi nel g-esimo gruppo di operatori agenti come *donating* OD_g; $SR_g = \sum_i R_{i,g}$.

Si noti che un operatore in qualità di *recipient* può richiedere la portabilità verso il gruppo a cui appartiene in qualità di *donating*, ma, in tal caso, ovviamente l'operatore *donating* non può coincidere con il *recipient*.

In base all'art. 8, comma 8, del regolamento, la capacità dedicata in via prioritaria (capacità garantita) a ogni operatore *recipient* OR_i dall'operatore *donating* OD_d è pari a

$$G_g = \lceil \min (C_g * 0{,}02; C_g / (n-1)) \rceil$$

La regola di accettazione delle richieste di evasione gestite in modo aggregato è la seguente:

Se $SR_g \leq C_g$	$A_{i,g} = R_{i,g}$; tutte le richieste sono accettate
Se $SR_g > C_g$	$A_{i,g} = \min(R_{i,g};G_g) + \lceil \max(0;R_{i,g} - G_g) * P_g \rceil$, dove P_g è la percentuale di accettazione delle richieste eccedenti la capacità garantita G_g: $P_g = (C_g - \sum_i \min(R_{i,g};G_g))/ (SR_g - \sum_i \min(R_{i,g};G_g))$. In generale, valgono le analoghe considerazioni precedentemente fatte per la regola di accettazione delle richieste di evasione in modo separato.

11A16592

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2011.

Approvazione delle linee guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla lega nazionale professionisti serie B per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 680/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del consiglio del 12 dicembre 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 1° febbraio 2008;

Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante «Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse» e, in particolare, l'art. 11, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008;

Considerato che in base all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l'Autorità verifica, per i profili di sua competenza, la conformità ai principi e alle disposizioni del citato decreto delle linee guida predisposte dall'organizzatore della competizione ed, eventualmente, della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente, nel caso di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 9/2008, e approva le predette linee guida entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

Vista la nota pervenuta in data 2 novembre 2011 (prot. n. 59829) con la quale la Lega nazionale professionisti serie B ha trasmesso le linee guida, approvate dalla competente assemblea della stessa Lega in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 9/2008, per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi relativi al campionato di serie B organizzato dalla medesima Lega per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015;

Vista la nota del 4 novembre 2011 (prot. n. 60507), con la quale la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità ha comunicato alla Lega nazionale professionisti serie B l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla approvazione da parte del consiglio dell'Autorità delle predette linee guida, specificando nella stessa sede il termine di conclusione del procedimento previsto per il 1° gennaio 2012. In pari data, in ottemperanza al disposto dell'art. 4, comma 5, del regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS, veniva pubblicato sul sito web dell'Autorità un apposito comunicato di avvio di tale procedimento istruttorio, con espressa precisazione della facoltà, per gli operatori della comunicazione aventi un interesse diretto, immediato e attuale nel procedimento istruttorio, di far pervenire informazioni, documenti e osservazioni scritte inerenti l'oggetto del procedimento stesso;

Rilevato che nel corso dell'istruttoria non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento di cui alla delibera n. 308/08/CONS;

Vista la versione successiva delle linee guida trasmesse dalla Lega nazionale professionisti serie B, pervenuta in data 24 novembre 2011 (prot. n. 65874), nella quale si assicura la fruibilità delle trasmissioni in altro territorio mediante dispositivi leciti in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2011 (Cause riunite C-403/08 e C-429/08);

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione deve metterle a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti audiovisivi a condizioni trasparenti e non discriminatorie e che ai sensi del successivo art. 5, comma 6, la messa a disposizione degli operatori della comunicazione di estratti di immagini salienti e correlate deve avvenire previo rimborso dei soli costi tecnici, l'Autorità, in virtù della specifica competenza attribuitale dagli articoli 4, comma 7, e 5, comma 7, si riserva di verificare l'effettiva applicazione di tali condizioni;

Ritenuto di poter approvare le linee guida nella versione definitiva acquisite in data 24 novembre 2011 e riportate in allegato alla presente delibera, con le seguenti precisazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008, di cui l'organizzatore della competizione dovrà tenere conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle linee guida e nell'organizzazione delle procedure competitive:

che per tutte le fasi della procedura di assegnazione siano rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equità, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione tra i partecipanti;

che le modalità di scelta degli eventi da commercializzare siano concordate con le singole società sportive nel pieno rispetto dell'autonomia delle stesse;

che eventuali modifiche al contenuto dei pacchetti posti in commercializzazione a seguito della necessità di avviare nuove procedure competitive non siano lesive del valore dei diritti esclusivi già assegnati;

che il vincolo del possesso del titolo abilitativo per le piattaforme previste nel pacchetto di diritti audiovisivi sia inteso solo laddove espressamente previsto dalla normativa di settore, e non escluda pertanto le attività il cui esercizio è libero, quali a titolo esemplificativo le attività libere su internet e le applicazioni che forniscono informazioni al pubblico, integrando contenuti editoriali e contenuti digitali;

che con riferimento ai pacchetti internazionali per gli Stati membri dell'Unione europea, i sistemi di protezione territoriale dei diritti non ostino a quanto dichiarato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 4 ottobre 2011 nelle Cause riunite C-403/08 e C-429/08;

che in caso di modifiche al testo successive alla presente approvazione delle linee guida, la Lega ne dia tempestiva comunicazione all'Autorità per gli eventuali adempimenti di competenza;

Vista la proposta della direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nei sensi, con i limiti e alle condizioni di cui in motivazione, le linee guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla Lega nazionale professionisti serie B per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 nella versione definitiva come acquisita in data 24 novembre 2011 (prot. n. 65874) e riportata all'allegato A della presente delibera.

2. L'Autorità di riserva di verificare le condizioni di accesso alle immagini degli eventi secondo quanto previsto dagli articoli 4, comma 7, e 5, comma 7, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.

La presente delibera è notificata alla Lega nazionale professionisti serie B e pubblicata sul sito web dell'Autorità e, priva di allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: LAURIA - MARTUSCIELLO

12A00014

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 dicembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3074
Yen	101,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,491
Corona danese	7,4338
Lira Sterlina	0,83680
Fiorino ungherese	300,56
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Zloty polacco	4,4590
Nuovo leu romeno	4,3165
Corona svedese	8,9780
Franco svizzero	1,2192
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7080
Kuna croata	7,5198
Rublo russo	41,9600
Lira turca	2,4760
Dollaro australiano	1,3082
Real brasiliano	2,4303
Dollaro canadese	1,3508
Yuan cinese	8,2914
Dollaro di Hong Kong	10,1751
Rupia indonesiana	11878,68
Shekel israeliano	4,9470
Rupia indiana	69,2600
Won sudcoreano	1519,17
Peso messicano	18,0685
Ringgit malese	4,1569
Dollaro neozelandese	1,7139
Peso filippino	57,256
Dollaro di Singapore	1,7033
Baht tailandese	40,922
Rand sudafricano	10,8132

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00015

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 dicembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3054
Yen	101,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,618
Corona danese	7,4339
Lira Sterlina	0,83230
Fiorino ungherese	302,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Zloty polacco	4,4568
Nuovo leu romeno	4,3063
Corona svedese	9,0021
Franco svizzero	1,2190
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7520
Kuna croata	7,5168
Rublo russo	41,4525
Lira turca	2,4594
Dollaro australiano	1,2943
Real brasiliano	2,4223
Dollaro canadese	1,3422
Yuan cinese	8,2734
Dollaro di Hong Kong	10,1578
Rupia indonesiana	11841,23
Shekel israeliano	4,9313
Rupia indiana	68,7750
Won sudcoreano	1502,28
Peso messicano	18,0666
Ringgit malese	4,1362
Dollaro neozelandese	1,6987
Peso filippino	56,977
Dollaro di Singapore	1,6927
Baht tailandese	40,820
Rand sudafricano	10,6929

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00016

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 dicembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3047
Yen	101,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,625
Corona danese	7,4336
Lira Sterlina	0,83250
Fiorino ungherese	306,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Zloty polacco	4,4352
Nuovo leu romeno	4,3000
Corona svedese	8,9952
Franco svizzero	1,2232
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7640
Kuna croata	7,5156
Rublo russo	41,0980
Lira turca	2,4650
Dollaro australiano	1,2878
Real brasiliano	2,4218
Dollaro canadese	1,3369
Yuan cinese	8,2705
Dollaro di Hong Kong	10,1523
Rupia indonesiana	11820,58
Shekel israeliano	4,9360
Rupia indiana	68,6660
Won sudcoreano	1509,47
Peso messicano	17,9918
Ringgit malese	4,1261
Dollaro neozelandese	1,6888
Peso filippino	56,989
Dollaro di Singapore	1,6884
Baht tailandese	40,785
Rand sudafricano	10,6521

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00017

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 dicembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3057
Yen	101,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,839
Corona danese	7,4339
Lira Sterlina	0,83310
Fiorino ungherese	306,89
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Zloty polacco	4,4397
Nuovo leu romeno	4,2960
Corona svedese	8,9648
Franco svizzero	1,2221
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7820
Kuna croata	7,5190
Rublo russo	40,7700
Lira turca	2,4765
Dollaro australiano	1,2852
Real brasiliano	2,4234
Dollaro canadese	1,3309
Yuan cinese	8,2742
Dollaro di Hong Kong	10,1544
Rupia indonesiana	11824,07
Shekel israeliano	4,9362
Rupia indiana	69,0130
Won sudcoreano	1502,81
Peso messicano	18,0402
Ringgit malese	4,1188
Dollaro neozelandese	1,6862
Peso filippino	56,794
Dollaro di Singapore	1,6885
Baht tailandese	40,881
Rand sudafricano	10,6581

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00018

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 dicembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3069
Yen	101,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,785
Corona danese	7,4330
Lira Sterlina	0,83350
Fiorino ungherese	305,53
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6974
Zloty polacco	4,4040
Nuovo leu romeno	4,2900
Corona svedese	8,9735
Franco svizzero	1,2210
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7945
Kuna croata	7,5173
Rublo russo	40,8770
Lira turca	2,4831
Dollaro australiano	1,2862
Real brasiliano	2,4273
Dollaro canadese	1,3322
Yuan cinese	8,2631
Dollaro di Hong Kong	10,1636
Rupia indonesiana	12029,60
Shekel israeliano	4,9382
Rupia indiana	69,1840
Won sudcoreano	1510,58
Peso messicano	18,1051
Ringgit malese	4,1474
Dollaro neozelandese	1,6886
Peso filippino	57,202
Dollaro di Singapore	1,6941
Baht tailandese	41,089
Rand sudafricano	10,6617

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00019

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 dicembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3074
Yen	101,51
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,820
Corona danese	7,4358
Lira Sterlina	0,83420
Fiorino ungherese	307,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6972
Zloty polacco	4,3947
Nuovo leu romeno	4,2863
Corona svedese	8,9685
Franco svizzero	1,2196
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7990
Kuna croata	7,5280
Rublo russo	41,3855
Lira turca	2,4840
Dollaro australiano	1,2819
Real brasiliano	2,4328
Dollaro canadese	1,3269
Yuan cinese	8,2607
Dollaro di Hong Kong	10,1678
Rupia indonesiana	12026,24
Shekel israeliano	4,9649
Rupia indiana	69,1580
Won sudcoreano	1511,19
Peso messicano	18,2846
Ringgit malese	4,1379
Dollaro neozelandese	1,6812
Peso filippino	57,484
Dollaro di Singapore	1,6936
Baht tailandese	41,235
Rand sudafricano	10,5999

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00020

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 dicembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2889
Yen	100,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,910
Corona danese	7,4343
Lira Sterlina	0,83600
Fiorino ungherese	310,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6990
Zloty polacco	4,4411
Nuovo leu romeno	4,3025
Corona svedese	8,9414
Franco svizzero	1,2186
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7740
Kuna croata	7,5375
Rublo russo	41,5360
Lira turca	2,4650
Dollaro australiano	1,2799
Real brasiliano	2,4201
Dollaro canadese	1,3189
Yuan cinese	8,1461
Dollaro di Hong Kong	10,0181
Rupia indonesiana	11861,52
Shekel israeliano	4,9135
Rupia indiana	68,3790
Won sudcoreano	1488,70
Peso messicano	18,0061
Ringgit malese	4,0981
Dollaro neozelandese	1,6815
Peso filippino	56,511
Dollaro di Singapore	1,6805
Baht tailandese	40,961
Rand sudafricano	10,5089

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00021

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 dicembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2939
Yen	100,20
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,787
Corona danese	7,4342
Lira Sterlina	0,83530
Fiorino ungherese	314,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6995
Zloty polacco	4,4580
Nuovo leu romeno	4,3233
Corona svedese	8,9120
Franco svizzero	1,2156
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7540
Kuna croata	7,5370
Rublo russo	41,7650
Lira turca	2,4432
Dollaro australiano	1,2723
Real brasiliano	2,4159
Dollaro canadese	1,3215
Yuan cinese	8,1588
Dollaro di Hong Kong	10,0510
Rupia indonesiana	11731,47
Shekel israeliano	4,9453
Rupia indiana	68,7130
Won sudcoreano	1498,69
Peso messicano	18,0512
Ringgit malese	4,1055
Dollaro neozelandese	1,6737
Peso filippino	56,754
Dollaro di Singapore	1,6819
Baht tailandese	40,991
Rand sudafricano	10,4830

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00022

MINISTERO DELL'INTERNO

30° Aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n.526/1999 e dell'art. 2 del D.M. n.362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità alle armi con modesta capacità offensiva, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n.47 del 26 febbraio 2003 (Suppl. Ordinario n.30), n. 103 del 6 maggio 2003 (Serie Generale), n.210 del 10 settembre 2003 (Suppl. Ordinario n.147), n. 22 del 28 gennaio 2004 (Serie Generale), n. 95 del 23 aprile 2004 (Serie Generale), n. 227 del 27 settembre 2004 (Serie Generale), n. 45 del 24 febbraio 2005 (Serie Generale), n. 183 dell'8 agosto 2005 (Serie Generale), n.127 del 3 giugno 2006 (Serie Generale), n. 250 del 26 ottobre 2006 (Serie Generale), n. 19 del 24 gennaio 2007 (Serie Generale), n. 48 del 27 febbraio 2007 (Suppl.Ordinario n.50), n. 110 del 14 maggio 2007 (Serie Generale), n. 145 del 25 giugno 2007 (Serie Generale), n. 295 del 20 dicembre 2007 (Serie Generale), n. 51 del 29 febbraio 2008 (Serie Generale), n. 115 del 17 maggio 2008 (Serie Generale), n. 166 del 17 luglio 2008 (Serie Generale), n. 26 del 2 febbraio 2009 (Serie Generale), n. 34 dell'Il febbraio 2009 (Serie Generale), n. 199 del 28 agosto 2009 (Serie Generale), n. 2 del 04 gennaio 2010 (Serie Generale), n. 124 del 29 maggio 2010 (Serie Generale), n. 147 del 26 giugno 2010 (Serie Generale), n. 23 del 29 gennaio 2011 (Serie Generale), n. 121 del 26 maggio 2011 (Serie Generale), n. 165 del 18 luglio 2011 e n. 260 dell'8 novembre 2011 (Serie Generale) per i modelli specificati in allegato.

N°: **CN 374** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Cometa**

MODELLO: **Lynx**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **10** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 465 con compensatore mm 508**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 970**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **12** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 9,5** *DIAMETRO FILO:* **mm 1,5**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Spagna**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Spagna**

PRESENTATORE: **Ratti Gianluigi rappresentante legale della ditta Armeria Ratti**

NOTE:

N°: **CN 375** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Feinwerkbau**

MODELLO: **500**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 425 con copricanna mm 574**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a massa battente**

NUMERO SPIRE TOTALI: **8** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 10** *DIAMETRO FILO:* **mm 1,7**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Mencarelli Raffaele rappresentante legale della ditta Domino Guns Import & Export S.r.l.**

NOTE:

N°: **CN 376** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **BAM-WUXI**

MODELLO: **Hammerli AR Firefox 500**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 422 con copricanna mm 528**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1129**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **27** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 18,5** *DIAMETRO FILO:* **mm 3,07**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Cina**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

NOTE:

N°: **CN 377** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Hatsan**

MODELLO: **Browning 800**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 230**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 458**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **26** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 16,8** *DIAMETRO FILO:* **mm 3,2**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Turchia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

NOTE:

N°: **CN 378** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Hatsan**

MODELLO: **Hammerli Firehornet**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 165**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 375**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **26** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 18** *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Turchia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

NOTE: **L'arma è dotata di portamirino.**

N°: **CN 379** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Shangai Airgun**

MODELLO: **Hammerli Hunter Force 750**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 455**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1098**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **38** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 18,5** *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Cina**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

NOTE: **L'arma è dotata di portamirino.**

N°: **CN 380** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Zhejiang**

MODELLO: **Perfecta S 3**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 180**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 346**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **17** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 15,5** *DIAMETRO FILO:* **mm 2,9**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Cina**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

NOTE:

N°: **CN 381** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Zhejiang**

MODELLO: **Perfecta Mod. 32**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 480**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1095**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **28** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 16** *DIAMETRO FILO:* **mm 2,8**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Cina**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

NOTE:

N°: **CN 382** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Zhejiang**

MODELLO: **Perfecta Mod. 31**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 400**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 980**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **28** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 16** *DIAMETRO FILO:* **mm 2,8**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Cina**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

NOTE:

N°: **CN 383** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Wingun**

MODELLO: **Colt Defender**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **16** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 101**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 177**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

TIPO DELLA MOLLA: **--**

NUMERO SPIRE TOTALI: **10** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 5** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,5**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Taiwan**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

NOTE:

N°: **CN 384** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Wingun**

MODELLO: **Colt Special Combat**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **19** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 122**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 218**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

TIPO DELLA MOLLA: **--**

NUMERO SPIRE TOTALI: **6,75** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 6,3** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,7**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Taiwan**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

NOTE:

N°: **CN 385** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Wingun**

MODELLO: **Colt Special Combat Extreme**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **19** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 171**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 300**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

TIPO DELLA MOLLA: **--**

NUMERO SPIRE TOTALI: **10** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 5** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,5**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Taiwan**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

NOTE: **L'arma è dotata di portamirino.**

N°: **CN 386** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Wingun**

MODELLO: **Makarov**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **18** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 94**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 162**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

TIPO DELLA MOLLA: **--**

NUMERO SPIRE TOTALI: **9,75** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 6,5** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,7**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Taiwan**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

NOTE:

N°: **CN 387** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **BAM-WUXI**

MODELLO: **Perfecta Mod. 45**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 420**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1010**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **32,5** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 18,6** *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Cina**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

NOTE: **L'arma è dotata di portamirino.**

N°: **CN 388** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **BAM-WUXI**

MODELLO: **Perfecta Mod. 55**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 420**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1060**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **31** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 18,5** *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Cina**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

NOTE: **L'arma è dotata di portamirino.**

NOTE

Ai numeri dal **CN 40 al C.N.44 e C.N.91 – C.N.245 – C.N.260 – C.N.261** è inserita la seguente nota:
L'arma può essere dotata di molla dello stantuffo con le seguenti caratteristiche

- Diametro esterno mm 19,7
- Diametro del filo mm 2,7
- Numero totale delle spire 30

Nota richiesta dalla ditta Paganini con sede in Torino ed accolta con parere favorevole dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 29-30 novembre 2011.

Al numero **C.N.226** è inserita la seguente nota:

- L'arma può essere dotata di molla dello stantuffo con le seguenti caratteristiche
- Diametro esterno mm 18,8
- Diametro del filo mm 3
- Numero totale delle spire 29

Nota richiesta dalla ditta Paganini con sede in Torino ed accolta con parere favorevole dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 29-30 novembre 2011..

11A16593

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolpac» 2, 10, 25 compresse.

Provvedimento n. 291 del 30 novembre 2011

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0183/001/II/007

Specialità medicinale per uso veterinario DOLPAC 2, 10, 25 compresse per cani di piccola, media e grande taglia – tutte le confezioni (A.I.C. n. 103967).

Titolare A.I.C.: VETOQUINOL, Magny Vernois, B.P. 189 – F-70200 LURE CEDEX (Francia).

Oggetto: Variazione tipo II: aggiunta nuova indicazione terapeutica.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la modifica delle indicazioni terapeutiche al punto 4.2) del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e punto 4 del Foglietto illustrativo e, precisamente l'aggiunta di nuove indicazioni terapeutiche come di seguito indicato: 4.2) Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione:

"…..

Echinococcus multilocularis (adulti maturi ed immaturi)

Echinococcus granulosus (adulti maturi ed immaturi)".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A16615

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Neotrimicina»

Provvedimento n. 290 del 30 novembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario NEOTRIMICINA, nella confezione: flacone da 200 ml – A.I.C. n. 101545022

Titolare A.I.C.: CEVA VETEM S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15, codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto: variazione tipo IIB: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: introduzione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'introduzione del periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario del prodotto finito, pari a 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16616

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario

Provvedimento n. 288 del 30 novembre 2011

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/xxxx/IA/015/G

Medicinale per uso veterinario:

Cydectin 1% soluzione iniettabile per bovini - A.I.C. n. 101594;

Cydectin 0,1% soluzione orale per pecore – A.I.C. n. 102287;

Cydectin 0,5% soluzione pour-on – A.I.C. n. 102363;

Cydectin 1% soluzione iniettabile per ovini – A.I.C. n. 102632;

Cydectin 10% LA per bovini – A.I.C. n. 103760;

Cydectin 2% LA per ovini – A.I.C. n. 104019;

Cydectin Triclamox soluzione orale per pecore – A.I.C. n. 104116;

Equest – A.I.C. n. 102720;

Equest Pramox gel orale – A.I.C. n. 103820.

Titolare A.I.C.: PFIZER ITALIA S.r.l. con sede in Latina, via Isonzo n. 71 – codice fiscale 06954380157

Oggetto del provvedimento: variazioni raggruppate di tipo IA, A.5.a – modifica nome officina produzione e rilascio dei lotti.

Si prende atto della modifica del nome dell'officina di produzione e rilascio dei lotti del prodotto finito da: Fort Dodge Veterinaria S.A. Ctra. Camprodòn, s/n «La Riba» 17813 Vall de Bianya Girona – Spagna;

a: Pfizer Olot, S.L.U. Ctra. Camprodòn, s/n «La Riba» 17813 Vall de Bianya Girona – Spagna.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

11A16617

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Vetsolone» 5 mg compresse per cani e gatti e «Vetsolone» sospensione iniettabile per cani e gatti.

Provvedimento n. 287 del 29 novembre 2011

Specialità medicinali per uso veterinario «VETSOLONE» 5 mg compresse per cani e gatti e «VETSOLONE» sospensione iniettabile per cani e gatti

Confezioni: VETSOLONE 5 mg compresse – Confezione da 20 compresse - A.I.C. n. 102452012; VETSOLONE Sospensione iniettabile – Confezione da 20 ml - A.I.C. n. 102726015

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede in viale Certosa, 130 – 20156 Milano - Codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: modifica nome del fabbricante e responsabile del rilascio dei lotti.

Si prende atto, per le specialità medicinali per uso veterinario indicate in oggetto, della modifica del nome del fabbricante e responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito da: ALAPIS S.A. Aspropyrgos Attiki, 19300 Grecia a: PROVET S.A. Aspropyrgos Attiki, 19300 Grecia.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16618

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Somacill» 750 mg/g

Provvedimento n. 286 del 29 novembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario SOMACILL 750 mg/g, polvere orale per uso in acqua da bere, per vitelli, suini, polli da carne e tacchini, nelle confezioni:

busta da 100 g – A.I.C. n. 100228028;

busta da 500 g – A.I.C. n. 100228030.

Titolare A.I.C.: INTERVET PRODUCTIONS S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (LT), via Nettunense km 20,300 – codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo IB: modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito: modifica del peso/volume di riempimento di medicinali multi dose (o dose unica, utilizzazione parziale) per uso non parenterale.

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, e precisamente: busta da 1000 g – A.I.C. n. 100228042.

Si confermano le validità attualmente autorizzate per le altre confezioni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16619

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Albipen L.A. 100 mg/ml» sospensione oleosa iniettabile.

Provvedimento n. 285 del 29 novembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario ALBIPEN L.A. 100 mg/ml sospensione oleosa iniettabile.

Confezioni:

flacone da 80 ml in vetro - A.I.C. n. 100017021;

flacone da 200 ml in vetro - A.I.C. n. 100017033;

flacone da 80 ml in PET - A.I.C. n. 100017019;

flacone da 200 ml in PET - A.I.C. n. 100017045.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede in via Fratelli Cervi s.n.c. - Centro direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano) - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: riammissione specie suini.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la revoca della sospensione della specie suina e la riammissione di tale specie animale tra le indicazioni d'uso.

Le specie di destinazione ora autorizzate sono: bovini, ovini, suini, cani e gatti.

I tempi di attesa autorizzati sono i seguenti:

carne e visceri:

bovini e ovini: 28 giorni;

suini: 24 giorni;

latte: 6 giorni (12 mungiture).

Si autorizza, inoltre, la seguente modifica del paragrafo 4.9 Posologia e via di somministrazione dell'SPC e dei corrispondenti paragrafi del foglietto illustrativo: «se necessario ripetere dopo 48 ore» eliminando l'indicazione dell'eventuale ripetizione della dose dopo 72 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16620

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Frontline Combo Spot-On Cani»

Provvedimento n. 284 del 29 novembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI per tutte le confezioni:

Frontline Combo Spot-on cani P - A.I.C. n. 103655015-027-039;

Frontline Combo Spot-on cani M - A.I.C. n. 103655041-054-066;

Frontline Combo Spot-on cani G - A.I.C. n. 103655078-080-092;

Frontline Combo Spot-on cani XL - A.I.C. n. 103655104-116-128.

Variazione di mutuo riconoscimento con procedura n. FR/V/0139/001-004/II/007 - FR/V/0139/001-004/II/008.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A., con sede in via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II: Modifica delle indicazioni terapeutiche. Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di una indicazione già autorizzata;

Variazione tipo II: Variazione collegata ad importanti modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Si autorizzano, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le modifiche ai seguenti paragrafi del SCP e ai corrispondenti paragrafi delle etichette esterne e del foglietto illustrativo:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione: aggiunta di Dermacentor reticulatus nell'elenco delle specie di parassiti target;

4.9 Posologia e via di somministrazione: aggiunta della seguente frase: «È possibile osservare variazioni transitorie dell'aspetto del mantello nella zona di applicazione (aspetto untuoso e arruffato del pelo)».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A16621

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ganadol» 600 mg/g polvere per soluzione orale per vitelli, suini e polli.

Provvedimento n. 283 del 29 novembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario GANADOL 600 mg/g polvere per soluzione orale per vitelli, suini e polli.

Confezioni:

busta da 1 kg - A.I.C. n. 102372012;

barattolo da 1 kg in HDPE - A.I.C. n. 102372024;

barattolo da 3 kg in HDPE - A.I.C. n. 102372036;

contenitore da 3 kg in PP - A.I.C. n. 102372051;

contenitore da 10 kg in PP - A.I.C. n. 102372048.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A., con sede in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna) - codice fiscale 01125080372.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB: Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: introduzione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura;

Variazione tipo IB: Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: introduzione della durata di conservazione del prodotto finito dopo diluizione o ricostituzione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'introduzione del periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario, pari a 2 mesi e l'introduzione della validità dopo dissoluzione in acqua da bere, pari a 12 ore.

La validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 2 mesi;

dopo la dissoluzione in acqua da bere: 12 ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16622

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Uvitriam» 2 mg/ml sospensione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (NDPA).

Provvedimento n. 282 del 29 novembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario UVITRIAM 2 mg/ml sospensione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (NDPA).

Confezione: flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101544017.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A., con sede in via Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (Monza-Brianza) - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB: Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: introduzione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura;

Variazione tipo IB: Modifica regime dispensazione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'introduzione del periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario, pari a 28 giorni.

La validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 36 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Si autorizza, inoltre, la modifica del regime di dispensazione:

da: ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile

a: ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto attiene la validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16623

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxicillina Triidrato 80% - Chemifarma».

Provvedimento n. 281 del 29 novembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario AMOXICILLINA TRIIDRATO 80% - Chemifarma.

Confezioni:

barattolo da 143 g - A.I.C. n. 103727018;

barattolo da 1.430 g - A.I.C. n. 103727020.

Titolare A.I.C: Chemifarma S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadel, 16 - codice fiscale 00659370407.

Oggetto: Variazione: estensione per aggiunta nuova specie tacchini:

Variazione tipo II - C.II.3 - Modifica tempi di attesa carne e visceri broilers;

Variazione tipo IB - B.II.e.1 b1 - Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito: tipo confezione per forme farmaceutiche solide, semisolide, e liquide non sterili.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta della specie tacchini con tempi di attesa per

carni e visceri di 2 giorni. Inoltre si autorizza la modifica dei tempi di attesa per broilers carne e visceri da: 4 giorni a: 1 giorno.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono - carni e visceri:

suini: 9 giorni;

broilers: 1 giorno;

tacchini: 2 giorni.

Non somministrare a galline ovaiole e a tacchini che producono uova destinate al consumo umano o alla riproduzione.

Inoltre, si autorizza la commercializzazione di tre nuove confezioni, con un confezionamento primario costituito da una busta multistrato in PET/Alluminio/PE, modificato rispetto a quanto attualmente autorizzato barattolo in PE. Le nuove confezioni autorizzate sono: busta da 143 g - A.I.C. n. 103727032; busta da 500 g - A.I.C. n. 103727044; busta da 1.430 g - A.I.C. n. 103727057.

Si confermano le validità attualmente autorizzate per le altre confezioni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16624

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-005) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.